

CCCLVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	13846	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	13846, 13851	
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	13846, 13847	
MONDOLFO	13846	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	13847, 13848, 13850	
FANELLI	13847	
CALASSO	13848	
GUADALUPI	13849	
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	13851	
SANSONE	13851	
Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):		
PRESIDENTE	13852	
Votazione segreta dei disegni di legge:		
Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (449);		
Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1947-1948 » (759);		
Esecuzione di alcune clausole economiche del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate » (723);		
		Senatore BOSCO LUCARELLI ed altri: « Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (595):
		PRESIDENTE 13852, 13857
		Disegni di legge (Presentazione):
		SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> 13853
		PRESIDENTE 13853
		Disegno di legge (Seguito della discussione):
		Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175) 13853
		PRESIDENTE 13853, 13855, 13862, 13869, 13870, 13871
		CAPPI 13853, 13855
		DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i> 13854, 13855, 13859, 13860, 13863, 13865, 13866, 13868, 13869, 13870, 13873
		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 13855, 13866, 13868
		DI VITTORIO 13855, 13861
		GULLO 13856
		MICELI 13856, 13861, 13873, 13874
		GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 13859, 13861
		TONENGO 13860, 13862
		ZANFAGNINI 13860, 13863, 13864, 13867
		CAPALAZZA 13860, 13872
		SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i> 13860, 13861, 13868, 13869
		GIACCHERO 13864
		CODACCI PISANELLI 13864
		CAPUA 13865
		GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . 13865
		MONTICELLI 13867

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

	PAG.
BENVENUTI	13867
SAMPIETRO GIOVANNI	13868, 13870
CAVALLARI	13870
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	13856
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	13874

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Del Bo e Tupini.

(I congedi sono concessi).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Mondolfo, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere: 1°) se sia esatta la notizia che egli abbia disposto che non si proceda all'assegnazione degli incarichi nelle scuole medie fino a che non siano state assegnate tutte le cattedre spettanti ai vincitori di concorsi; 2°) se non ritenga — ove la notizia sia esatta — che, dato il ritardo che (anche se vi sia la debita sollecitudine degli uffici) inevitabilmente si verifica nella detta assegnazione e nel successivo raggiungimento della sede da parte degli insegnanti che abbiano ricevuto la nomina, venga a crearsi il pericolo di un temporaneo turbamento nelle scuole, per l'impossibilità di accogliere, per più settimane, molti degli alunni che abbiano fatto domanda di iscrizione; 3°) in qual modo intenda provvedere affinché tale inconveniente non si produca ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La notizia che il Ministero abbia disposto di non procedere alla assegnazione degli incarichi nelle scuole medie fino a che non fossero state assegnate tutte le cattedre spettanti ai vincitori di concorsi è esatta. Con telegramma del 20 settembre ultimo scorso numero 123.588, furono impartite disposizioni in tal senso.

Una disposizione del genere si rendeva indispensabile, sia per regolare il complesso lavoro relativo all'assegnazione di nuove cat-

tedre a circa 6000 vincitori di concorso e al conferimento degli incarichi, sia per evitare dannosi mutamenti di insegnanti durante lo svolgimento delle lezioni.

Non risulta, comunque, che siano avvenuti gli inconvenienti temuti dall'onorevole interrogante, poiché, non appena esauritasi l'assegnazione delle cattedre ai vincitori di concorso, i provveditori agli studi furono telegraficamente invitati a procedere all'immediato conferimento delle supplenze e degli incarichi.

Si ha notizia che, in via generale, l'anno scolastico nelle scuole medie ha avuto dovunque regolare e normale inizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mondolfo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONDOLFO. Dichiaro che non sono soddisfatto. Anzitutto perché si è tardato tanto tempo, e non per colpa del Ministero, ad inserire all'ordine del giorno questa mia interrogazione presentata oltre quarantagior- ni fa e che si riferiva ad un fatto che aveva importanza soprattutto all'inizio dell'anno scolastico. In secondo luogo non sono soddisfatto perché, disgraziatamente, quello che è stato fatto dire al sottosegretario dai funzionari del suo Ministero non corrisponde a verità.

Risulta infatti che anche in questi giorni continua un moto perpetuo nelle scuole di molta parte della penisola per un fatto che era molto facile prevedere e che è strano il Ministero della pubblica istruzione non abbia preveduto, tanto più che era stato messo sull'avviso molto opportunamente e tempestivamente dal sindacato fra gli insegnanti delle scuole medie. Il Ministero non ha tenuto conto che coloro i quali ricevono l'offerta di determinate cattedre non rispondono sempre immediatamente, e corre un lasso di tempo durante il quale le cattedre non sono occupate; non ha tenuto conto del fatto che all'inizio dell'anno scolastico non tutti i concorsi erano stati esauriti: tanto è vero che di alcuni di essi, per esempio di quello aperto appositamente per i danneggiati politici e razziali...

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È l'unico.

MONDOLFO. ...è stata consegnata la relazione soltanto quindici giorni fa, e a nessuna chiamata si è proceduto finora. Non ha tenuto conto inoltre del fatto che il problema della distribuzione delle cattedre era aggravato dall'altra questione, che il sottosegretario certamente conosce, dei ruoli transitori per i quali è stato aperto il concorso che non può ancora avere la minima applicazione. Ma soprattutto non ha tenuto

conto del fatto che tra i concorrenti di questo anno, essendosi aperto il concorso dopo una vacanza di molti anni, vi erano alcuni i quali avevano partecipato ed erano riusciti vittoriosi in cinque, sei, sette, persino otto concorsi diversi. Ora accade che a costoro viene offerta una delle cattedre che essi hanno vinto ed essi temporaneamente l'accettano e vanno ad occuparla; successivamente ricevono un'altra offerta più vantaggiosa per la vittoria riportata in altro concorso, ed essi accettano questa seconda cattedra; e magari sopravviene una terza e una quarta offerta sempre più vantaggiosa, che fa loro abbandonare le precedenti.

Tutto ciò genera un tale tumulto nell'ordinamento scolastico, per cui al momento in cui io parlo, ad oltre quaranta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, le classi non sono state ancora stabilmente occupate in moltissimi luoghi. E si prevede che esse non potranno essere stabilmente occupate se non oltre la metà di dicembre. Questo ha determinato non solo una grave confusione, ma un danno ancor più notevole, perché in alcuni luoghi, per mancanza degli insegnanti, non si è provveduto allo sdoppiamento delle cattedre per accogliere gli alunni che avevano fatto domanda di iscrizione. Ora non so se ciò corrisponde a proposito deliberato del Ministero, in quanto riesce senza dubbio a vantaggio della scuola privata...

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le assicuro che questo non è esatto. Se ci sono stati, questi inconvenienti erano fatali.

MONDOLFO. ...come infatti è avvenuto, e che non sarebbe avvenuto se si fosse provveduto in tempo all'istituzione di nuove cattedre.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si sarebbe determinato un disordine maggiore.

MONDOLFO. Il fatto, come è facile intendere, ha molta importanza, perché lo Stato ha l'obbligo di provvedere all'istruzione di tutti coloro che si rivolgono a lui per riceverla in tutte le scuole che essi chiedono di frequentare. E poiché siamo in questo argomento, io dichiaro che riterrei molto opportuno che non si tardasse a bandire i concorsi anche per altre cattedre, che sono tuttora vacanti o coperte da supplenti; perché è veramente inesplicabile che, dopo tanti anni di sospensione di concorsi, essi si siano fatti per un numero di cattedre infinitamente inferiore a quelle vacanti.

Il sindacato degli insegnanti delle scuole medie aveva sin da principio indicato un rimedio a questo male, che è stato solo in questi giorni cominciato ad adottare dal Ministero, quando si è accorto degli errori commessi: aveva cioè suggerito di mantenere supplenti ed incaricati nelle cattedre che essi occupavano lo scorso anno, e che si provvedesse alla nomina soltanto sulla carta dei vincitori dei concorsi, in modo che non avvenisse questa danza di insegnanti e la temporanea vacanza di cattedre in numerose scuole.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Fanelli, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se intenda impartire, agli organi tecnici competenti, disposizioni per la progettazione della nuova strada che congiungerebbe i comuni di Veroli (Giglio), Boville, Torrice, Ripi e Strangolagalli, in provincia di Frosinone. Tale realizzazione, oltre a costituire una antica aspirazione, rappresenterebbe la vita di ben 20.000 abitanti compresi nelle zone interessate ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La risposta all'onorevole Fanelli è semplice e breve, perché si tratta evidentemente di un errore di indirizzo. La strada alla quale egli fa riferimento è un'opera che è di competenza non del Ministero dei lavori pubblici ma dei comuni interessati.

Il Ministero dei lavori pubblici in materia non può assolutamente dire altro se non questo: nella eventualità che i comuni interessati intendessero affrontare il problema, potrebbero fare riferimento — si capisce compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Ministero — all'ultima legge per le opere di competenza degli enti locali, per ottenere eventualmente il contributo.

PRESIDENTE. L'onorevole Fanelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FANELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta; ma la mia interrogazione fu presentata in epoca in cui l'ultima legge Tupini non era ancora stata approvata dal Parlamento.

Quindi, oggi faccio appello allo spirito di comprensione del Ministero competente, perché questo problema — problema grave, perché rappresenta la vita di ben 20 mila abitanti — venga affrontato e risolto.

Ella sa, onorevole sottosegretario, che il problema delle strade di campagna sta alla base della rinascita e dello sviluppo della vita sociale. Io, quindi, avrei desiderato, più che l'indicazione di finanziamento, qual-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

che notizia tecnica sul lavoro al quale ho fatto cenno nella mia interrogazione.

Difatti, ella sa che l'opera è stata già iniziata con spirito encomiabile dalle popolazioni interessate ed è stato eseguito già il tracciato al completo. Manca ora solamente l'opera di consolidamento del fondo stradale e qualche piccola opera d'arte. Io penso che sia il caso, data l'importanza agricola della zona, e data l'importanza numerica della popolazione, nella maggioranza agricoltori, di prendere in considerazione questo problema e di cercare con ogni mezzo di incoraggiare questa iniziativa delle nostre popolazioni, che, oltre ai disagi conseguenti alla guerra, sono sottoposte ad una pressione fiscale insopportabile, nonché al pagamento di forti aliquote di contributi unificati, senza ottenere dallo Stato il benché minimo beneficio.

Onorevoli colleghi, sento spesso in questa aula agitare problemi riguardanti altre province e regioni d'Italia, come la Sicilia e la Calabria, e sinceramente debbo dire che quando vado a fare una valutazione, sia pure approssimativa, dei problemi insoluti della mia provincia, deve constatare con dolore che anche noi facciamo parte di quel triste primato di abbandono.

Difatti, io ho presentato una interrogazione ieri l'altro al ministro delle poste e telecomunicazioni per far presente che a 90 chilometri da Roma, 72 comuni della mia provincia sono ancora senza telefono. È veramente doloroso constatare uno stato di simile abbandono a pochi chilometri dalla capitale! I nostri comuni, nella maggioranza, mancano quasi tutti di fognature, strade di campagna, ecc.. Le nostre numerose contrade sono completamente abbandonate: mancano di luce, di acqua, di strade e di aule scolastiche.

Quindi, onorevole sottosegretario, confido nell'opera e nella sensibilità del Ministero dei lavori pubblici affinché questo importante problema, vivamente sentito da tutti i nostri agricoltori, sia, nel più breve tempo possibile affrontato e risolto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Calasso al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se hanno fondamento le voci di corruzione riguardanti numerosi funzionari della sezione di Lecce del genio civile e dello stesso dirigente di detto ufficio. Per sapere se risponde al vero che sarebbe stata condotta un'inchiesta in proposito ed in caso positivo quali elementi sono stati accertati ».

Sullo stesso argomento l'onorevole Guadalupi ha presentato una interrogazione al

ministro dei lavori pubblici, « per conoscere i risultati della inchiesta eseguita presso l'ufficio del genio civile di Lecce fin dall'aprile-maggio 1949 e quali provvedimenti intenda adottare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici avuto notizia o sentore di presunte o effettive irregolarità che si sarebbero verificate nell'ufficio del genio civile di Lecce, dispose a suo tempo una rigorosa inchiesta che si è conclusa per quanto riguarda il Ministero, e della cosa è stata investita l'autorità giudiziaria alla quale sono stati forniti tutti gli elementi raccolti affinché essa decida quali siano i provvedimenti di sua competenza da adottare.

Per sua parte il Ministero dei lavori pubblici ha intanto provveduto a titolo cautelativo a sospendere dal grado e dallo stipendio alcuni funzionari tra i maggiormente indiziati e naturalmente non può fino a questo momento e in questa situazione esprimere giudizi.

Gli onorevoli interroganti sanno che in questa materia occorre osservare certe norme procedurali che sono assolutamente inderogabili: essendo — come ho detto — investita della cosa l'autorità giudiziaria, il Ministero dei lavori pubblici deve attendere il responso di questa autorità, per cui io non posso allo stato attuale delle cose fornire agli onorevoli interroganti maggiori notizie di quelle che ho dato, che però mi pare siano sufficienti a dimostrare che l'intervento del Ministero non solo vi è stato e che tempestivamente l'inchiesta ha avuto luogo (infatti ebbe inizio fin dall'aprile) ma tale inchiesta è stata anche, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, già fruttuosa di provvedimenti e ne abbiamo avuta la dimostrazione dalle attestazioni che sono venute dalle zone interessate. Il Ministero ha dato anche prova che in materia, quando si riesce a mettere le mani su qualcosa di concreto, non si scherza, ma si fa sul serio.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALASSO. Non posso dichiararmi soddisfatto. Anzitutto debbo osservare che, come l'onorevole sottosegretario ha detto, l'inchiesta è stata iniziata in aprile, ma alle decisioni che ci ha comunicato si sarebbe giunti soltanto in questi ultimi giorni; cioè, dopo la presentazione della mia interrogazione e di quella dell'onorevole Guadalupi. Ciò è

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

molto grave. Non tanto per l'ispettore del provveditorato delle opere pubbliche o per il funzionario del Ministero direttamente incaricato di condurre l'inchiesta, quanto invece per la responsabilità del Ministero. Infatti a Lecce ed in provincia, proprio verso i mesi di aprile-maggio (cioè agli inizi della inchiesta); e quando già si conosceva quella che era l'opinione pubblica, si poteva sentire il dirigente della sezione del genio civile affermare che egli non aveva paura di alcuna inchiesta, perché a Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici vi sono degli alti papaveri che lo avrebbero protetto; e faceva anche intendere che al Ministero vi sarebbero degli ingranaggi che si muovono con lo stesso grasso della corruzione praticata nei suoi uffici.

Io tengo a sottolineare quest'aspetto, poiché noi (dico noi, perché penso che su per giù anche l'onorevole Guadalupi si esprimerà allo stesso modo), non possiamo ritenere esauriente la risposta che ella ci ha dato. A Lecce non basta sapere che della faccenda è stata investita l'autorità giudiziaria. Noi vogliamo conoscere, per esempio, l'ammontare delle malversazioni e le responsabilità di ogni singolo.

Perché, onorevole Camangi, il problema riguarda anche una grande categoria di impiegati, quella degli statali che a centinaia di migliaia lottano per l'esistenza, per il pane quotidiano, mentre questo gruppo venendo meno alle leggi morali e civili, si dice avrebbe anche acquistato terreni e fabbricati creando anche discredito e sfiducia nei confronti di tutta la categoria e nei confronti degli uffici di una così importante amministrazione.

Per quanto riguarda la mia interrogazione intendo che il ministro faccia luce sulla pratica degli appalti, sulle rivendite, sul commercio degli appalti, praticato per lunghi anni presso il genio civile di Lecce, e inoltre sulla posizione economica di tutti i funzionari incriminati o incriminabili; sui bilanci di alcune pseudo-cooperative, dai quali sarebbe risultata addirittura la registrazione delle somme versate ai funzionari in questione. Domando anche che sia fatta luce sul millantato credito da parte del dirigente del genio civile di Lecce (se si tratta soltanto di millantato credito), presso il Ministero dei lavori pubblici. Quanto espongo non è a conoscenza soltanto di qualche nostro collega, di qualche funzionario del Ministero; è a conoscenza di tutta la popolazione; la popolazione della provincia è stata danneg-

giata per anni ed anni, attraverso gli appalti che sono stati dati per una somma, ma che poi sono stati eseguiti per somme molto inferiori, permettendo così larghi guadagni e illeciti profitti.

Per questi motivi, onorevole Camangi, e non potendomi ora intrattenere oltre poiché il regolamento non me lo consente, mi riservo di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GUADALUPI. Neppure io sono soddisfatto: aggiungerò altre considerazioni a quelle già esposte dal collega Calasso.

Qui non si tratta, a mio avviso, di trovare una linea di giustificazione a quello che il Ministero ha fatto o non ha fatto; qui si tratta piuttosto di stabilire quale importanza il ministro ed il sottosegretario per i lavori pubblici intendano dare ad una interrogazione fatta da un deputato di un qualunque colore politico, che si offre al Parlamento per la discussione. Quando noi (questi è secondo me il valore dell'interrogazione), rappresentanti del popolo, abbiamo una segnalazione su un fatto qualunque di carattere amministrativo, politico, economico o sociale, che ha una certa importanza, particolare, direi, per la nostra provincia, quella salentina di Lecce, la più lontana geograficamente, e anche economicamente, una delle più arretrate delle tante provincie dell'Italia meridionale, intendiamo, offrire al Parlamento motivo di discussione su questo piccolo precisato problema di carattere provinciale sì, ma che poi diventa un grande problema di carattere nazionale investendo responsabilità notevoli.

Quando poi, come in questo caso scoppia la cosiddetta « bomba atomica » (come è stata pretenziosamente definita dal foglio *La Gazzetta del Mezzogiorno*) e quando avvertiti dai nostri compagni di partito, abbiamo creduto opportuno di rivolgere una interrogazione al ministro dei lavori pubblici, ciò abbiamo fatto per vedere che cosa si intendeva rispondere in merito ad una eventuale inchiesta ed a tutto il resto; perché sentiamo di avere il pieno diritto di essere aggiornati e con completezza su ciò che il ministro intende fare a questo riguardo; e ciò non fosse altro per quel rispetto che tutti noi ci meritiamo per essere i rappresentanti del popolo in questa sede, interpreti della sua volontà e delle sue esigenze che possono anche essere quelle di essere aggiornati su uno scandalo amministrativo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

Un giorno, dunque, nella seconda decade del mese di ottobre, abbiamo appreso che sarebbe scoppiata questa « bomba atomica » che sarebbero state accertate gravissime irregolarità nella sezione di Lecce dell'ufficio del genio civile, tanto che, dall'ingegnere capo all'ultimo dei geometri, tutti sarebbero stati messi fuori dall'amministrazione e poi deferiti all'autorità giudiziaria per i reati commessi in danno dello Stato. Non ci interessa affatto di sapere se costoro, e fino a qual punto, erano responsabili di questo o di quel reato, ci interessa anzitutto di stabilire, come ho già detto, che valore ha la nostra interrogazione, cioè che cosa si intende rappresentino, in questo momento, le interrogazioni da noi presentate per questi fatti!

Il ministro deve darci a tempo opportuno queste risposte, e non a distanza di tanti e tanti mesi; specialmente in casi come questo. Sappiano i colleghi che tutto quello che è accaduto rappresenta un caso di gravità eccezionale: si tratta di truffe a danno dello Stato, in danno dei cittadini, per centinaia di milioni. Dall'ingegnere capo — il quale ha sempre detto di essere fortemente protetto qui a Roma — al geometra, è gente che sarebbe venuta in breve tempo in possesso di macchine, di fabbricati, di terreni, ecc., e questi acquisti li avrebbe fatti non certo col modesto stipendio mensilmente percepito, come funzionari dipendenti dello Stato, ma attraverso queste ripetute ed organizzate truffe esercitate contro la collettività.

Ora, se questa popolazione si risente sia attraverso la stampa od altro, e segnala queste gravi situazioni, noi dobbiamo avvertire la necessità di interrogare e di avere, per conseguenza, delle risposte che valgano a soddisfare costoro. Perché non è un buon costume quello di far passare agli archivi una interrogazione, come si è cercato di fare. Perché si voleva negligere queste interrogazioni? Per cercare di nascondere la verità? È accaduto che si presenta una interrogazione il 16 luglio e altra analoga il 22 dello stesso mese e si ha una risposta soltanto dopo diversi mesi, e per giunta così insufficiente. Se la stampa segnala un caso di questo genere e il deputato ne è informato, è evidente che il ministro o chi per lui (saranno forse i vostri direttori generali?) non può dire poco, o addirittura non rispondere. Noi esigiamo invece una risposta, e questo è chiaramente sancito dal nostro regolamento. Perché queste interrogazioni non si fanno per speculazione politica in questa sede, ma solo allo scopo essenziale di venire incontro alle esigenze che sono sen-

tite dalle nostre popolazioni, le quali non intendono essere ancor più immiserite da queste corruzioni, da questi abusi, da queste indegne azioni.

Anch'io aderisco quindi alla iniziativa del collega Calasso di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

Per queste ragioni, ripeto, sono del tutto insoddisfatto e rivolgo un amichevole, molto amichevole invito al sottosegretario e al ministro dei lavori pubblici affinché per l'avvenire casi di questo genere di mancanza di rispetto verso deputati dell'opposizione non abbiano più a verificarsi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli onorevoli colleghi mi vorranno scusare per il minuto che rubo ancora su questo argomento, ma desidero chiarire un dato di fatto. Le interrogazioni tanto dell'onorevole Calasso che dell'onorevole Guadalupi erano due interrogazioni con richiesta di risposta orale e non dipende dal Ministero l'inserzione delle interrogazioni all'ordine del giorno dei lavori parlamentari.

Per il giorno in cui questo svolgimento è stato fissato, io mi sono trovato pronto a rispondere. Ma dirò di più: quando l'onorevole Guadalupi ha fatto sapere che intendeva trasformare la sua interrogazione con richiesta di risposta scritta, la risposta è stata immediatamente predisposta e non è stata inoltrata perché l'onorevole interrogante ha poi successivamente fatto conoscere che aveva di nuovo trasformato la sua interrogazione con richiesta di risposta orale.

Nessun addebito, quindi, si può fare al Ministero.

GUADALUPI. Ma era trascorso il termine.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma non dipende da noi, onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. No, nessun rilievo può essere fatto alla Camera.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma io non faccio rilievi a nessuno: cito dei dati di fatto.

Circa poi il merito — giacché ho la parola — mi dispiace molto che gli onorevoli interroganti si siano dichiarati insoddisfatti, ma essi vorranno rendersi conto — evidentemente io prima non mi sono spiegato abbastanza — che, allo stato attuale delle cose, avendo in questo momento investita della cosa l'autorità giudiziaria, non possiamo evidentemente dire di più.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

Abbiamo anche sospeso dal grado e dallo stipendio alcuni funzionari: più di questo non si può fare, mi pare. Se domani o dopodomani dovessimo discutere l'interpellanza, voi non potreste avere che la medesima risposta. Dato, infatti, che noi abbiamo investito, ripeto, l'autorità giudiziaria della questione e dato che abbiamo anche adottato alcuni provvedimenti cautelativi d'una certa gravità, mi pare non vi sia che da attendere i risultati dell'inchiesta che l'autorità giudiziaria sta esperimentando.

GUADALUPI. Data la gravità dei fatti la preghiamo, signor Presidente, di voler fissare fin da questo momento la data di svolgimento dell'interpellanza.

PRESIDENTE. Occorre che l'interpellanza sia presentata nelle dovute forme. Il Governo preciserà quando intende rispondere, a norma di regolamento.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Martino Carmine, al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere se risponde al vero quanto è stato pubblicato dal settimanale *Candido*: e che cioè nel decorso anno 1948 — per dichiarazione resa da Mr. Vogliotti, capo del comitato di controllo E.C.A. in Italia — non sono stati utilizzati in Italia, e quindi sono andati perduti, circa 50 milioni di dollari, per inspiegabili lungaggini della burocrazia; e quali provvedimenti ha adottato, o intenda adottare, contro i responsabili di così grave perdita ».

Poiché l'onorevole De Martino non è presente, si intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sansone, al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi per i quali tuttora si mantiene in vigore una circolare del questore di Napoli, che sospende le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza per i sindaci di Boscoreale e Boscotrecase. E se non crede opportuno intervenire per fare applicare anche ai detti comuni la legge in vigore ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è assolutamente esatto che il questore di Napoli abbia a suo tempo sospeso con una circolare dalle funzioni di ufficiali di pubblica sicurezza i sindaci di Boscoreale e di Boscotrecase. È vero piuttosto che, quando i due comuni che ho nominato sono stati costituiti e di conseguenza amministrativamente distaccati dal comune di Torre Annunziata, fu ritenuto necessario conservarli, per le ragioni di ordine e di sicurezza che vado esponendo, sotto la giurisdizione

dell'ufficio di pubblica sicurezza di Torre Annunziata, alla quale appartengono da oltre vent'anni. Ciò è stato fatto con un decreto prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 3 del decreto 20 agosto 1909, su concorde proposta del questore e del comandante del gruppo interno dei carabinieri di Napoli.

Infatti, i tre comuni di Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase costituiscono sostanzialmente un solo agglomerato, trovandosi Boscotrecase sul prolungamento della via dei sepolcri di Torre Annunziata e potendo Boscoreale considerarsene la continuazione, tanto che alcune vie appartengono da un lato a questo comune e dall'altro a quello di Boscotrecase. Il tutto per un percorso di cinque chilometri o poco più dal centro di Torre Annunziata a quello di Boscoreale.

Inoltre i tre comuni sono riuniti nel medesimo mandamento e, sia per l'amministrazione della giustizia, sia per le complesse esigenze scolastiche, di lavoro, di commercio, di agricoltura ecc., vivono — e col crescere della popolazione sempre più vivranno — tutti la vita del capoluogo.

Né deve trascurarsi che il promettente sviluppo turistico di Boscoreale e di Boscotrecase, specie a seguito della costruzione dell'autostrada del Betrone che congiunge la zona del Vesuvio, con quella alta, rende necessaria una attenta e costante vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Il che non potrebbe essere adempiuto che facendo capo essi appunto all'ufficio di Torre Annunziata.

Tutto ciò ho diffusamente esposto perché mi pare ne risulti implicitamente esclusa ogni considerazione personale relativa ai singoli interessati, e ritengo che ciò possa conseguentemente tranquillizzare l'onorevole interrogante, che alla base della sua interrogazione ha invece, evidentemente, posto preoccupazioni di tale ordine, che ho motivo di ritenere ingiustificate.

PRESIDENTE. L'onorevole Sansone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANSONE. Onorevoli colleghi, le mie preoccupazioni sono giustificatissime, e le giustificazioni ampie ma elusive dell'onorevole sottosegretario non mi soddisfano. Tutte belle ragioni! Erano tre comuni che formavano un solo comune e adesso formano tre comuni distinti. Ma ella si è dimenticato di dire che sono tre comuni che avevano un'amministrazione socialcomunista, poiché Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Castellammare rappresentano i centri più rossi della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

provincia di Napoli. Avrei preferito che ella avesse detto: poiché sono i centri più rossi della provincia di Napoli, abbiamo voluto mantenere l'ufficio di pubblica sicurezza a Boscoreale e a Boscotrecase e non dare quelle prerogative ai sindaci socialcomunisti di Boscoreale e di Boscotrecase, prerogative che hanno tutti i sindaci d'Italia.

Allora io mi sarei dichiarato soddisfatto per la lealtà delle sue dichiarazioni, e insoddisfatto per la violazione della Costituzione. Viceversa prendo atto che ella dà delle risposte che non possono giustificare un gesto anticostituzionale. Perché, onorevole sottosegretario, nei comuni di Portici e di Resina che sono contigui con il comune di Napoli i sindaci conservano le prerogative che loro spettano? Perché questa contiguità che c'è tra Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase deve evitare che i sindaci abbiano quei poteri che hanno tutti i sindaci eletti democraticamente dalle popolazioni? È questa una violazione palese della Costituzione, è un'ingiustizia che si perpetra a danno di due sindaci eletti da una popolazione che ha abbracciato la ideologia politica che ha voluto e che è quella che è, perché è composta di operai e intende la nostra vita politica in un modo più progressivo delle altre zone.

Situazioni geografiche analoghe a questi paesi esistono in tutta Italia; le ragioni turistiche, di vigilanza e di ordine pubblico di questi paesi sono le stesse di molti altri, ma per nessuno si è manifestata la preoccupazione... benevola del Ministero come per questi. La verità è quella che ho detto. Il trattamento particolare che si è voluto usare a Boscoreale, a Boscotrecase e a Torre Annunziata è dovuto esclusivamente al colore politico della maggioranza della loro popolazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma i provvedimenti non sono stati presi solo per questi comuni socialcomunisti.

SANSONE. Il provvedimento non è stato preso per ragioni obiettive, onorevole sottosegretario.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le ragioni obiettivissime che ho detto.

SANSONE. Non sono ragioni obiettive, ripeto. Insomma, io non sono soddisfatto e insisto nell'invitare il sottosegretario a revocare un provvedimento che è anticostituzionale, riservandomi di svolgere l'azione che il regolamento e la legge mi consentono.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Sansone ai ministri del-

l'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste « per conoscere se l'amministrazione del canale Sarno è stata autorizzata ad apportare il forte aumento di tariffa testé applicato per la fornitura dell'acqua da irrigazione. In caso affermativo, se non credano di opportunamente intervenire perché il detto aumento sia contenuto in giusti limiti ».

Lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato su richiesta del Governo.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione permanente (Interni) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico » (668).

Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49. (449).

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio 1947-48. (759).

Esecuzione di alcune clausole economiche del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. (723).

Sarà votata a scrutinio segreto anche la proposta di legge del senatore Bosco Lucrelli ed altri sulla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (595), approvata stamane dalla Camera nei suoi articoli.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Presentazione di disegni di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare alla Camera i disegni di legge:

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni comunali e provinciali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 »;

« Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle province ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, è tuttora in discussione l'alinea b) dell'articolo 2, per il quale è ammessa la disdetta per fine contratto:

« b) se l'affittuario mezzadro colono o compartecipante abbia commesso fatti illeciti che, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentano la prosecuzione del rapporto »;

Gli onorevoli Spataro, Cappi e Tosato avevano proposto di sostituire questo alinea col seguente:

« b) se l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante abbia commesso fatti tali da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto; »

L'onorevole Di Vittorio, nella seduta di ieri, ha proposto di inserire in quest'ultima formulazione, chiuse fra parentesi, le parole:

« (ad esempio furti, danneggiamenti gravi, ecc.) ».

L'onorevole Grifone ha poi presentato richiesta, corredata dal prescritto numero di firme, per il rinvio ad oggi della discussione sull'emendamento Di Vittorio, sul quale, tuttavia, la Commissione ha già avuto modo, nella seduta di ieri, di esprimersi sfavorevolmente, dopo avere accettato, invece, l'emendamento Spataro.

CAPPI. Chiedo di parlare, a nome anche degli altri firmatari dell'emendamento Spataro, per proporre una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Ebbi a dichiarare ieri che, discutendosi in seno al gruppo democristiano l'emendamento di cui attualmente si parla, erano state proposte varie formulazioni, quali « fatti di tale entità... », « fatti di tale rilevanza... », « fatti di tale gravità... »; e che, infine, per considerazioni oggettive, è parsa meglio rispondente la formula più semplice, tolta dal codice, di « fatti tali che non consentano la rinnovazione del rapporto ».

A molti colleghi, e specialmente a quelli dell'opposizione, è parso che questa formula snaturasse, svigorisse il principio della giusta causa. Noi, cioè gli amici del gruppo democristiano, con quel senso di responsabilità e di obiettività che, anche se i colleghi dell'opposizione non ce lo riconoscono, rivendichiamo a noi stessi, abbiamo oggi riesaminato il problema. Pur ritenendo che la cosa non abbia quell'importanza che l'opposizione vuole attribuirle, il nostro gruppo e i presentatori dell'emendamento sono venuti nella determinazione di modificarlo, allo scopo di fugare i dubbi sollevati dall'opposizione, dubbi che si sostanziavano nel rilievo che la semplice frase « fatti tali » senza alcuna qualificazione potrebbe indurre domani il magistrato, nella decisione delle controversie, a deliberazioni sfavorevoli ai lavoratori, cioè ai mezzadri e ai piccoli affittuari. Il nuovo testo che proponiamo è il seguente:

« b) se l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante abbia commesso fatti di tale rilievo da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto; ».

Credo con ciò di essere venuto, almeno in parte, incontro alle preoccupazioni manifestate dai colleghi dell'opposizione.

Giacché ho la parola, però, desidererei rivolgerla anche ai miei amici di gruppo. Dall'opposizione ieri è partito molte volte il consiglio vibrato, enfatico, a noi della maggioranza, di meditare su quanto si stesse facendo. Ora questo invito alla meditazione lo rivolgo anche io ai miei amici: meditino

e cerchino di persuadersi che ciò che è stato deciso nel nostro gruppo fu deciso con ponderazione e con serietà di esame; cerchino perciò di non spaventarsi troppo di certi — mi permetterò di dire — fantasmi prospettati dall'opposizione.

Per uscire dal generico e venire al concreto, noi abbiamo sentito ieri, soprattutto dalla parola accesa e appassionata dell'onorevole Zanfagnini, dire che la formulazione indeterminata « fatti tali » avrebbe consentito qualsiasi arbitrio da parte del magistrato. Ma all'onorevole Zanfagnini credo mi basti far osservare che l'emendamento non si ferma alla parola « tali »; si dice: « tali da non consentire la rinnovazione del rapporto ». Questa è già una qualifica che implica il concetto di rilevanza: non qualunque fatto, ma un fatto tale, cioè di una tale entità, che non consenta la rinnovazione del rapporto.

E, come ho detto anche ieri, io credo che una certa latitudine, certo non eccessiva, lasciata al magistrato possa, in materia sociale e in materia economica, essere giusta, per poter addivenire a soluzioni meglio adeguate ai singoli casi.

Una seconda e ultima osservazione su quanto ha detto l'onorevole Gullo. L'onorevole Gullo ha fatto una distinzione, indubbiamente esatta, ovviamente esatta, tra contratto di affitto e contratto di mezzadria. D'accordo. Ma poi egli ha drammatizzato quando ha detto: È inaudito che nel contratto di affitto si debba inserire la possibilità di una risoluzione, di una rinnovazione semplicemente perché l'affittuario ha commesso fatti tali che non consentano, ecc. Questa è una rivoluzione pericolosa nel nostro codice, ecc.

Ma, onorevole Gullo, una rivoluzione l'abbiamo fatta noi, quando abbiamo trasformato il contratto di affitto che da secoli, da millenni, era un contratto a tempo, in un contratto perpetuo, ossia in un contratto a tempo indeterminato, dato che non si può non rinnovare se non è intervenuto il fatto estraneo di una giusta causa. E allora, se così è (come indubbiamente è), se cioè questa legge deve portare una profonda innovazione nella disciplina dei contratti agrari, diviene anche logico e opportuno il temperamento che si sustanzia nell'emendamento da noi proposto. Infatti quando il contratto d'affitto era a tempo, il locatore non aveva bisogno di particolari cautele, in quanto, alla scadenza del contratto, egli poteva, di sua libera volontà non rinnovarlo. Ma siccome questa libertà noi l'abbiamo tolta oggi al locatore,

il quale non può di sua libera elezione non rinnovare il contratto, ecco allora l'opportunità di questa cautela.

Quanto all'applicazione, noi osserviamo che a ragion veduta nell'emendamento abbiamo a « fatti di tale rilievo... » aggiunto « in relazione alla specie del contratto ». È evidente che un fatto di una data entità può essere sufficiente a non consentire la rinnovazione di un contratto di mezzadria, perché il rapporto poggia sopra un stretto contatto tra concedente e mezzadro; mentre invece lo stesso fatto non sarà sufficiente a consentire la non rinnovazione del contratto d'affitto, perché non vi è quello stretto contatto, tra locatore ed affittuario, quale vi è tra concedente e mezzadro.

Noi quindi riteniamo con questo emendamento di avere eliminato le preoccupazioni dell'opposizione, di avere fatto opera razionale ed equa. Invitiamo pertanto gli amici del gruppo a votare nel senso suindicato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sulla nuova formulazione dell'emendamento Spataro?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene di poter accedere alla nuova formulazione, la quale risponde allo spirito delle dichiarazioni fatte ampiamente ieri e alla impostazione già da noi data a questo importante problema. Con l'attuale formulazione si finisce per travasare ulteriormente nella lettera della legge, con maggiore compiutezza e quindi con più efficace indirizzo nei confronti del giudice, quella specificazione e quella qualificazione che servono precisamente a porre in evidenza questa realtà: che la disdetta è sempre possibile tutte le volte che il rapporto non sia più protraibile, tenendo conto, secondo il principio di normalità, del carattere del fatto impeditivo e della natura del singolo contratto.

Con questa concordanza tra lettera e spirito, la Commissione è lieta di poter aderire, ritenendo che, in tal modo, si riavvalori l'esatto concetto della « giusta causa », posto alla base della legge. Che è il seguente: assicurare la stabilità del lavoratore sul fondo, non mai quando egli non ne sia meritevole, ma solo quando risulti degno e capace, dovendo altrimenti egli cedere il posto, nell'interesse privato e pubblico, ad altri più di lui degno e capace.

PRESIDENTE. Quindi accogliendo anche l'emendamento Di Vittorio: « (ad esempio furti, danneggiamenti gravi, ecc.) »?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non accogliendolo perché assorbito, anzi escluso, dalla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sulla nuova formulazione dell'emendamento Spataro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei aggiungere poche parole a quelle degli onorevoli Cappi e Dominedò per far rilevare che la modificazione introdotta col sostituire a « fatti tali » « fatti di tale rilievo » può essere considerata da noi tutti perfettamente tranquillante, e rassicurarci che questa formulazione si richiama all'attenzione del giudice e lo vincola a considerare come la mancata rinnovazione del contratto possa giustificarsi solo con fatti veramente gravi, non con quisquillie. È questo lo spirito della legge e con tale spirito il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, ella mantiene il suo emendamento, dopo i chiarimenti degli onorevoli Cappi e Dominedò?

DI VITTORIO. Vorrei soltanto modificare la forma, perché mi è stato fatto osservare, come ha dichiarato ieri l'onorevole relatore, che non si può in un testo di legge esemplificare casi concreti. Allora io vorrei specificare che deve trattarsi di « fatti di tale gravità e di tale evidenza » da non consentire la rinnovazione del contratto. È una espressione che ha usato anche l'onorevole ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. « Rilievo » o « gravità » è la stessa cosa.

DI VITTORIO. V'è la questione della gravità e v'è la questione dell'evidenza.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La « evidenza » è questione di prova di fronte all'autorità giudiziaria.

DI VITTORIO. Appunto, i fatti devono avere un minimo di prova.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non un minimo; devono essere provati completamente.

DI VITTORIO. Comunque, non può trattarsi di un fatto qualsiasi, perché fra proprietario e concessionario può sempre verificarsi qualche piccolo litigio. Bisogna che il fatto che impedisce la rinnovazione del contratto sia veramente grave, oltre che provato.

PRESIDENTE. In sostanza, ella vorrebbe sostituire la parola « rilievo » con l'altra « gravità ». Sarebbe del tutto pleonastico aggiungere il concetto — pacifico — che i fatti deb-

bono essere provati. Onorevole Cappi, ella accetta questo emendamento al suo emendamento?

CAPPI. Quanto alla prova, è bene evidente che, se essa manca, manca il fatto: se un fatto non è provato, giuridicamente non è un fatto. Quanto alla differenza fra « rilievo » e « gravità », io non trovo che essa sia sensibile. Comunque, sono a verbale le dichiarazioni del ministro e del relatore, i quali hanno detto che deve trattarsi di fatti gravi. Dai lavori preparatori emergerà chiara la *ratio legis* che si imporrà al giudice. Pertanto non vedo la necessità dell'emendamento Di Vittorio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Vi sono due aspetti: quello processuale e quello sostanziale. Quello processuale è relativo all'elemento dell'evidenza, e cioè della comprovata evidenza: ma così si tocca la materia della prova, la quale naturalmente si svolge nella fase del giudizio e non può essere affidata a presunzioni.

Resta l'aspetto sostanziale, al quale qui si vuole e deve guardare: quello cioè che il carattere, la sostanza dei fatti in esame, sia rilevante agli effetti di non consentire la rinnovabilità del rapporto. In tale « rilevanza » possono essere comprese, *grosso modo*, le varie formule, non dico di « gravità », ma di « importanza », di « entità », di « rilievo ».

Io preferisco, a nome della Commissione, la formulazione proposta del « rilievo », anche per opportunità di tecnica legislativa, in quanto nel comma precedente la Commissione ha già sostituito alla inadempienza qualsiasi, contemplata dal primo progetto Segni, la inadempienza di sufficiente « rilievo ». Di conseguenza, sembra che adottare la stessa terminologia, evitando l'inconveniente di diverse dizioni nello stesso testo, sia tecnicamente opportuno, oltre che sostanzialmente e socialmente giusto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È pacifico che il fatto deve essere provato da chi lo assume, per un principio generale di diritto. Per ragioni, poi, formali e di tecnica legislativa, io preferisco la parola « rilievo » all'altra « gravità ».

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio?

DI VITTORIO. Non insisto sull'emendamento; comunque noi voteremo la formulazione Tosato per le ragioni esposte ieri.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, mantiene il suo emendamento, soppressivo delle parole: « l'affittuario »?

GULLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Voteremo ora l'alinea *b*) nel nuovo testo Cappi del quale do lettura:

« *b*) se l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante abbia commesso fatti di tale rilievo da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Da come si è svolta la discussione può sembrare che noi, per quanto si riferisce all'emendamento Cappi, ci siamo irrigiditi su una pura opposizione di forma. Invece non è così. Noi respingiamo la formulazione Cappi perché essa concorre a rendere illusoria la stabilità sul fondo contribuendo a svuotare la legge del suo principale presupposto. Mi riferisco, a questo proposito, a quanto ha detto l'onorevole ministro, in sede di chiusura della discussione generale: « Il punto centrale del progetto è l'articolo 2, quello della giusta causa: è questo il punto che è stato il fondamento della discussione ». Il ministro ha aggiunto: « I contadini sanno bene praticamente — ed io l'ho sentito dire parecchie volte da loro — che, senza una garanzia di stabilità, qualunque miglioramento delle loro condizioni economiche che noi possiamo sanzionare non è che una vana illusione ». Orbene, con l'approvazione di questo emendamento voi avrete di fatto abolito la stabilità, e, pur votandolo, avrete di fatto ritirato l'articolo 2.

Onorevole ministro, signori del Governo, i contadini italiani, i quali hanno qualche cosa da obiettare a tale vostra nuova posizione, debbono sapere che con l'approvazione di tale norma voi negate loro la stabilità sui fondi e che la vostra riforma, come tutta la vostra politica, si riduce a una truffa a loro danno! (*Applausi all'estrema sinistra*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non è vero! Non è vero!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Semeraro Santo, Grifone, Walter, Lombardi Carlo, Suraci, Calasso, Messinetti, Polla-

strini Elettra, Invernizzi Gaetano, Coppilia, Ortona, Barontini, Gullo, Iotti Leonilde, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Olindo, Natali Ada, Diaz Laura e Angelucci Mario hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cappi-Spataro sostitutivo dell'alinea *b*) dell'articolo 2.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	177
Voti contrari	155

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barontini — Bartole — Basile — Bazoli — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Luca-relli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calati — Calasso Giuseppe — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Carcaterra — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Casoni — Cassiani — Cavallari — Cecconi — Ceravolo — Cerreti — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Cippi Ilia — Corbi — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

— De Martino Francesco — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Donatini.

Ebner — Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lupis.

Maglietta — Mancini — Maniera — Manironi — Manzini — Marabini — Marazzina — Martinelli — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Michelini — Migliori — Momoli — Montanari — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Francesco — Mussini.

Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Novella.

Olivero — Ortona.

Pacati — Paganelli — Pajetta Giuliano — Palmieri — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Rèpossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Russo Perez.

Saccenti — Saggini — Sallis — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Sedati — Segni — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Stella — Storchi — Stuani — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Tavianini — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Biagioni.

Calcagno — Casalnuovo.

Del Bo — Delle Fave — De Meo.

Firrao.

Giannini Guglielmo — Guerrieri Filippo. Lucifredi.

Manuel-Gismondi — Molinaroli — Murgia. Negrari.

Pastore — Pera — Pertusio.

Raimondi — Resta — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Salizzoni — Semeraro Gabriele.

Tupini.

Risultati della votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (449):

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	209
Voti contrari	110

(La Camera approva).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

« Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1947-48 » (759):

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	206
Voti contrari	113

(La Camera approva).

« Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate » (723) — (Approvato dal Senato):

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	276
Voti contrari	43

(La Camera approva).

e della proposta di legge d'iniziativa del senatore BOSCO LUCARELLI ed altri: « Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (595):

Presenti	319
Votanti	318
Astenuti	1
Voti favorevoli	260
Voti contrari	58

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Barontini — Bartole — Basile — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bonomi — Bontade Margherita — Borelini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calosso Umberto — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cecconi — Ceravolo — Cerreti — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Giacomo — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Maria — De Martino Alberto — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Donatini — Ducci.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gissella — Foresi — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giordani — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde. Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longo — Longoni — Lupis.

Maglietta — Mancini — Maniera — Manironi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattei — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Melis — Menotti — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Momoli — Mondolfo — Montanari — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Al-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

do — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Nicotra Maria — Numeroso.

Orlando — Ortona.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrostanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Russo Perez.

Saccenti — Sailis — Salerno — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Saragat — Scalfaro — Scappini — Scelba — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titanio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Turco Vincenzo — Turaturi.

Valandro Gigliola — Vecchio Vaia Stella — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino. Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Astenuti:

Calosso (*per il disegno di legge n. 595*).

Sono in congedo:

Biagioni.

Calcagno — Casalnuovo.

Del Bo — Delle Fave — De Meo.

Firrao.

Giannini Guglielmo — Guerrieri Filippo. Lucifredi.

Manuel-Gismondi — Molinaroli — Murgia. Negrari.

Pastore — Perà — Pertusio.

Raimondi — Resta — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Salizzoni — Semeraro Gabriele.

Tupini.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sui contratti agrari. Passiamo all'alinea c) dell'articolo 2:

« c) se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria del fondo, preventivamente approvate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; ».

Gli onorevoli Grifone, Sampietro Giovanni, Cacciatore, Pieraccini, Santi, Negri, Bellucci, Miceli e Capalozza hanno proposto di sopprimerlo. L'onorevole Grifone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Non è affatto indispensabile e neppure necessario disdettare i coloni, i mezzadri o gli affittuari per eseguire opere di miglioramento fondiario. Qualsiasi opera di trasformazione, anzi, in tanto si giustifica in quanto comporti un maggior impiego di mano d'opera. Opera di miglioramento fondiario significa infatti intensificazione dell'attività produttiva che si svolge sul fondo: e il concedente il quale compia le opere di che trattasi potrà cominciare innanzi tutto utilizzando la mano d'opera che v'è già sul fondo.

Per queste ragioni noi riteniamo che, se veramente si ritiene fondata la legittima istanza della giusta causa, l'alinea c) dell'articolo 2 vada soppresso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Per le ragioni espresse nella relazione e nelle discussioni orali, la Commissione ritiene che debba essere confermato il proprio testo dell'alinea c) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo alinea c) dell'articolo 2, del quale l'onorevole Grifone chiede la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Gui propone di aggiungere le parole: « sentito il comitato provinciale dell'agricoltura ». Ha già svolto questo emendamento, che è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

TONENGO. Invito i colleghi a considerare l'inopportunità che debba essere una sola persona a giudicare su domande di trasformazione agraria che possono essere mosse solo dall'egoismo di padroni che hanno sempre sfruttato il lavoro del contadino.

Voterò pertanto a favore dell'emendamento Gui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Gui.

(È approvato).

L'onorevole Zanfagnini ha già svolto il suo emendamento inteso ad aggiungere alla lettera c) le parole seguenti:

« e dichiarate attuabili e utili ai fini del miglioramento generale della produzione agricola da parte dell'ispettorato stesso, sempreché il nuovo ordinamento colturale che ne deriva risulti incompatibile con la continuazione del contratto. In questo caso però il concedente o locatore è tenuto a utilizzare l'opera del mezzadro, colono od affittuario che abbia capacità specifica in relazione all'ordinamento stesso, ove lo richieda ».

La Commissione e il Governo non hanno accettato questo emendamento. Onorevole Zanfagnini, lo mantiene ?

ZANFAGNINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole presidente della Commissione, che ritengo esaurienti nel senso prospettato dal mio emendamento, e cioè che si deve trattare di opere di trasformazione agraria tali da rendere incompatibile la continuazione del rapporto di affittanza o di mezzadria, io dichiaro di ritirare questo mio emendamento nella prima parte, nel primo periodo, mentre insisto perché sia messo in votazione l'ultimo periodo, e precisamente:

« In questo caso però il concedente o locatore è tenuto a utilizzare l'opera del mezzadro, colono od affittuario che abbia capacità specifica in relazione all'ordinamento stesso, ove lo richieda ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento così modificato ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Per l'armonia di tutto l'articolo (*Commenti all'estrema sinistra*), come ho già osservato ieri, non mi pare che sia il caso di accogliere neppure il frazionamento ora proposto dell'emendamento Zanfagnini.

PRESIDENTE. Solo per ragioni musicali ? (*Commenti*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La musica in certi casi ci può anche ispirare !

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alla Camera.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dichiaro, a nome del gruppo comunista, che voteremo a favore dell'emendamento Zanfagnini, così come è stato ridotto.

Mi sembra di poter osservare al relatore che proprio motivi di armonia con la legge giustificano un voto favorevole, perché è evidente che la legge vuol garantire continuità di lavoro agli affittuari coltivatori diretti, ai coloni, ai mezzadri, ai lavoratori della terra in genere. Ora, io non so comprendere come, quando l'opera dell'affittuario, del colono, del mezzadro, possa essere utilmente adoperata pur nel diverso sistema di cultura, non so comprendere, dico, come si giustifichi la esclusione di questo diritto da parte dell'affittuario, del colono, del mezzadro. Diversamente ragionando si può legittimamente ritenere che la trasformazione della cultura nasconda un pretesto per escludere il lavoratore dalla stabilità sulla terra, a cui ha diritto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Anche io dichiaro, a nome del gruppo socialista, che voteremo a favore dell'emendamento Zanfagnini. Non so se in una legge nella quale si pretende di dare stabilità ai lavoratori della terra si possa omettere di stabilire che il proprietario ha l'obbligo di servirsi dell'opera del proprio mezzadro, colono od affittuario allorché operi la trasformazione; sarebbe una cosa che mi sembra in disarmonia con lo spirito della legge, e quindi la vera disarmonia sarebbe quella di non accogliere l'emendamento Zanfagnini.

Per queste ragioni mi sembra che il rigetto dell'emendamento Zanfagnini illuminerebbe su molte cose, così come appare ovvio che, dopo il voto sull'alinea b), questa legge ha in sostanza una fisionomia contraria ai lavoratori e non a loro favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Zanfagnini, nella parte mantenuta dal proponente:

« In questo caso il concedente o locatore è tenuto ad utilizzare l'opera del mezzadro, colono od affittuario che abbia capacità spe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

cifiche in relazione all'ordinamento stesso, ove questo lo richieda ».

(Non è approvato).

Passiamo all'alinea d):

« d) se il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo per un periodo pari al ciclo di rotazione culturale previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero affidare tale coltivazione diretta al coniuge o a propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza del fratello, al di lui figlio, sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo ».

Gli onorevoli Grifone, Lizzadri, Di Vittorio ed altri propongono di sostituirvi l'alinea c) del loro controprogetto, del seguente tenore:

« c) che il proprietario del fondo, al termine del ciclo di rotazione e comunque non prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio del contratto, comunichi disdetta, nel termine d'uso e comunque almeno sei mesi prima del termine dell'anno agrario, allo scopo di sostituirsi all'altro contraente per assumere, o affidare ad un proprio figlio, la conduzione del fondo in qualità di coltivatore diretto.

« In tal caso, qualora il disdettante non dia effettiva esecuzione all'impegno assunto nella disdetta, o dimostri malafede, il giudice ordina la reintegrazione del disdettato, al quale compete inoltre il risarcimento del danno sofferto; »

La prima parte di questo emendamento non è stata accettata dalla Commissione né dal Governo, che hanno osservato doversi rinviare l'esame della seconda parte al titolo sulle sanzioni.

Onorevole Grifone, mantiene l'emendamento?

GRIFONE. Lo mantengo e chiedo che siano votati per divisione i due commi dell'alinea.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Grifone. Vorrei far rilevare, signor Presidente, che nella discussione che si è fatta finora è stato affermato da tutti i colleghi il concetto che non si vuole permettere ai proprietari di eludere la legge. Non si vogliono offrire

motivi di litigiosità. Si vuole garantire la buona fede, nell'applicazione della legge, anche da parte del proprietario, oltre al concetto generale che si intende garantire, nella più larga misura possibile, la stabilità del contadino sul fondo.

Il senso dell'emendamento Grifone è questo: se risulta che il proprietario, approfittando delle disposizioni che sono state già votate nella legge, denunci, in malafede, motivi di non rinnovazione del contratto, che poi risultino falsi, il contadino ha diritto di essere reintegrato nel fondo e di essere risarcito dei suoi danni. Questa è la sola disposizione della legge che, se accolta, comminerebbe una penalità anche per il proprietario che contravvenisse in malafede alla legge stessa.

Tutte le disposizioni che sono state votate finora, infatti, prevedono motivi per i quali il proprietario può non rinnovare il contratto per fatto di rilievo, per fatto illecito, sempre commesso dal contadino, mentre quando la illiceità o il fatto grave sono compiuti dal proprietario, questi non è colpito da alcuna sanzione.

Per questa ragione, penso che sia un dovere di giustizia ed anche di moralità politica votare a favore dell'emendamento Grifone.

SANSONE. *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza.* Noi voteremo a favore dell'emendamento Grifone. Ci richiamiamo alla lettera d) della proposta della Commissione. I due testi sono così connessi che non è possibile discutere l'uno senza discutere l'altro. Affinché gli onorevoli colleghi possano bene intendere il valore di questo articolo, rileggerò il testo proposto dalla maggioranza, per il quale il proprietario ha diritto di disdettare il colono « se il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo per un periodo pari al ciclo di rotazione culturale previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero affidare tale coltivazione al coniuge o a propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza del fratello, al di lui figlio, sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo ».

Come vedete v'è l'estensione a tutto il parentado diretto e indiretto. E allora come volete restringere questo concetto di disdet-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

ta quando questo diritto si estende alla moglie, ai parenti ed affini, ai figli del fratello, e, se muore il fratello, alla serva del fratello? ! (*Commenti al centro*).

Voi non riuscite che a questo nella vostra opera: a riprendervi, come abbiamo detto durante la discussione generale, con la mano destra quello che fingete di dare con la mano sinistra.

Ed è perciò che noi insistiamo affinché sia accolto l'emendamento Grifone che è più giusto, più consono allo spirito di quella legge che volevate fare e che, ahimè!, non state facendo.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ritengo che nell'emendamento Grifone si possono considerare due parti: quella della limitazione del numero dei parenti che possono beneficiare della disdetta e quella che contempla la sanzione per il concedente o proprietario che abbia falsamente dichiarato: entrambe sono da considerarsi con attenzione, informate come sono ad un intento che prima avevano con noi in comune anche alcuni colleghi della democrazia cristiana. Non molto tempo fa, in questa stessa aula, qualcuno sosteneva: « Noi riteniamo ancora che il principio della giusta causa debba essere un principio rigido, perché se cominciamo ad aprire la porta, allora non sappiamo più dove andiamo a finire ». Ed aggiungeva: « Noi siamo anche contrari alla lettera d) del progetto, perché alla lettera d) si considera uno dei punti più delicati della questione. Noi riteniamo sia giuridicamente tutelabile il diritto del proprietario e dei suoi familiari di riprendere il fondo quando desideri coltivarlo; ma noi pensiamo si debba limitare tale possibilità al coniuge ed ai figli. Se noi andiamo al caso dei figli dei fratelli o altri considerati dal progetto della Commissione, noi arriviamo in pratica a far sì che difficilmente da parte del proprietario non si trovi il motivo per cacciare il contadino dal fondo ». Colui che faceva questa dichiarazione era il democristiano onorevole Gatto. Non so che cosa ne pensi attualmente. Con l'approvazione del testo della Commissione locatori e concedenti sarebbero messi veramente nell'imbarazzo nel trovare un motivo per il quale il contadino fosse autorizzato a rimanere nel fondo! Noi siamo anche per una sanzione grave rispetto al proprietario; perché quanto più noi allarghiamo le porte, tanto più dobbiamo fare in modo che il proprietario non si serva in malafede di questa aumentata

apertura per aumentare impunemente le possibilità di disdetta.

Noi riteniamo che il proprietario debba pagare tutti i danni non solo al contadino disdetta, ma anche al subentrante in buona fede, il quale dovrebbe essere estromesso dal fondo, per la necessaria reintegra del disdetta.

Noi troviamo consacrata questa nostra opinione nella citata dichiarazione dell'onorevole Gatto: « noi siamo qui di fronte al proprietario che ha violato la legge, e talvolta con conseguenze gravissime, come quella di mandare un'intera famiglia sul lastrico. Di fronte ad una situazione di questo genere, tale pena (quella proposta dalla Commissione) è assolutamente insufficiente. Noi riteniamo che non si debba legiferare che il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione del fondo, ma che la reintegrazione del fondo debba essere ordinata e che i danni di questa reintegrazione debbano andare a carico del proprietario ».

Quindi, noi riteniamo di dover invitare il gruppo democristiano a riflettere sulla grave falla, che si aprirebbe nella istituzione della giusta causa, sulla quale deve poggiare sostanzialmente la legge. Quando la giusta causa viene a mancare e la stabilità non è assicurata, è inutile che ci preoccupiamo di stabilire la misura di ripartizione del prodotto e l'equo canone di fronte al monopolio della terra esistente e di fronte alla disoccupazione dei contadini. La incertezza di poter rimanere sul fondo renderà vane tutte le altre eventuali disposizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, le ricordo, per chiarezza, che Commissione e Governo sono d'avviso che la seconda parte dell'emendamento Grifone dovrebbe essere rinviata alla sua sede, e cioè al titolo sulle sanzioni.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siamo d'accordo, signor Presidente.

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Voterò a favore dell'emendamento Grifone. Sono d'accordo che sia consentita la disdetta per concedere il fondo ad un familiare. Ma non sono d'accordo quando la disdetta si dà per affidare il fondo ad un estraneo, negando al contadino che l'aveva prima coltivato persino il compenso che gli spetta per i miglioramenti apportati.

Parlo per esperienza: mi sono trovato ad avere in affitto terreni di parenti; questi, siccome non ritenevano lecito, trattandosi di un

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

parente, aumentare il canone, mi hanno tolto il fondo, affermando di volerlo dare ad un figlio; ma dopo due anni lo hanno invece ceduto ad estranei. Questa è la mia esperienza personale (*Commenti — Si ride*). Voi ridete perché non avete mai lavorato la terra. (*Applausi all'estrema sinistra*). Qualcuno di voi potrà essere figlio di coltivatore, ma nessuno di voi ha lavorato, come me, la terra dalla mattina alla sera.

In questo periodo, in cui l'urbanesimo aumenta giorno per giorno e tante famiglie hanno bisogno di rimanere sui fondi, voi date possibilità agli speculatori di svolgere la loro attività egoistica, facendo sì che i fondi, che in un primo momento vengono condotti da familiari, in un secondo momento vadano a finire in mano ad estranei.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Grifone.

(*Non è approvato*).

Il secondo comma è rinviato al titolo sulle sanzioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Zanfagnini, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Al primo comma, sostituire il testo della lettera d), col seguente:

« d) se il locatore o il concedente s'impegna di coltivare direttamente il fondo per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore ai sei anni, ovvero di affidare tale coltivazione diretta al coniuge, al figlio o al padre, sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore, proprietario coltivatore diretto o concessionario non coltivatore di altro fondo ».

Onorevole Zanfagnini, lo mantiene?

ZANFAGNINI. Lo mantengo, signor Presidente, ma desidero ridurre, per restare il più possibile vicino al testo della Commissione, il periodo di sei anni a quattro anni, ecc.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Le ragioni di divario dal punto di vista dell'emendamento Zanfagnini erano due. La prima, relativa al termine, di quattro anni invece che di sei. L'altra, relativa alla determinazione del gruppo familiare, nell'ambito dei parenti ed affini fino al secondo grado. Poiché, in questa materia, noi vogliamo favorire la coltivazione diretta in tutto l'ambito familiare, la Commissione ritiene opportuno mantenere il proprio testo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Zanfagnini, modificato nel senso che alle parole: « sei anni » sono sostituite le altre: « quattro anni ».

(*Non è approvato*).

L'onorevole Sansone ed altri hanno presentato un emendamento, inteso a sopprimere, nell'alea d) nel testo della Commissione, le parole: « o ai propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di preminenza del fratello, al di lui figlio ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Se non vado errato, il contenuto del presente emendamento riproduce la sostanza dell'emendamento Zanfagnini, che abbiamo or ora votato, dal momento che l'emendamento Zanfagnini contemplava il coniuge, il figlio e il padre. La Commissione mantiene fermo il suo testo, per le ragioni dette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva delle parole: « o ai propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di preminenza del fratello, al di lui figlio ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'alea d) del testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Gui per il quale la Commissione si è rimessa alla Camera.

« Al primo comma, lettera d), dopo le parole: sempreché, aggiungere: il concedente non sia già proprietario conduttore di altro fondo e ».

Onorevole Gui, lo mantiene?

GUI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gui.

(*È approvato*).

Passiamo all'alea aggiuntivo d-bis), proposto dall'onorevole Zanfagnini, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Al primo comma, far seguire all'attuale lettera d) la seguente:

« d-bis) se il locatore o il concedente dichiara di voler condurre il fondo direttamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

affidandone la direzione ad un dottore in agraria o ad un perito agrario ».

Onorevole Zanfagnini, lo mantiene ?

ZANFAGNINI. Lo ritiro, perché non voglio aggravare la già straripante casistica inerente alla giusta causa.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento aggiuntivo Giacchero non accettato, in questa sede, dalla Commissione né dal Governo:

« d-ter) se il locatore od il concedente o suo discendente diretto sia fornito di un titolo di studio rilasciato da istituti agrari, governativi o regionali, superiori o medi, a condizione che si impegni a condurre direttamente il fondo, per un periodo non inferiore a sei anni, e dimostri di avere i mezzi finanziari sufficienti ad una razionale coltivazione ».

Onorevole Giacchero, lo mantiene ?

GIACCHERO. Lo mantengo.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Voterò a favore di questi emendamenti che prevedono fra le giuste cause anche il principio della conduzione diretta — prese naturalmente le debite precauzioni contro la possibilità di abusi in questo campo —. E ritengo che sia doveroso votare in questo senso: 1°) perché rientra nel concetto di giusta causa; 2°) perché altrimenti si pregiudicherebbe la diffusione del contratto di mezzadria; 3°) perché ritengo che, altrimenti, si arriverebbe ad una ingiustificata posizione del lavoro di concetto in situazione di inferiorità rispetto al lavoro manuale.

Quanto al primo punto, poiché anche in questo caso abbiamo un riferimento alla giusta causa, non ritengo sia il caso di dilungarsi molto a questo riguardo, perché, per quanto riguarda l'affitto, noi sappiamo che il Governo è favorevole ad ammettere il principio della richiesta di conduzione diretta come giusta causa. D'altra parte non pensiamo che i giudici possano abusare del potere discrezionale...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non v'è alcun potere discrezionale.

CODACCI PISANELLI. Sì, perché essi potranno sempre valutare se vi è riferimento o meno al concetto di giusta causa. Perché la conduzione diretta dà sempre al magistrato la possibilità di esaminare l'ipotesi della giusta causa per fini diversi. Ritengo d'altra parte che noi, altrimenti, pregiudichi-

chiamo il contratto di mezzadria e la sua diffusione rispetto al contratto di affitto. Non aderisco alla tesi esposta sia dal Governo che dalla Commissione. Il Governo ci ha detto che, chi conduce a mezzadria, in pratica conduce direttamente. Non è una tesi questa che io possa accogliere; perché la conduzione in economia è qualche cosa di nettamente diverso dalla conduzione a mezzadria, cioè attraverso ad un contratto associativo. Dalla conduzione diretta e dalla conduzione in economia si arriva invece alla conduzione di opera. Noi altrimenti torneremmo molto indietro, cioè torneremmo a concepire la mezzadria come una conduzione di opera: un tempo anzi si concepiva addirittura come locazione di opera.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A chi spetta la direzione ?

CODACCI PISANELLI. La direzione, in fondo, è una cosa essenzialmente diversa (*Commenti*). Io ritengo comunque che non si possa parlare di conduzione diretta quando si parla di conduzione a mezzadria. Su ciò credo si dovrebbe essere d'accordo, perché la conduzione diretta è una cosa essenzialmente diversa, e cioè la conduzione in economia.

Ma vi è un altro punto di vista che io non posso condividere, ed è quello esposto dall'onorevole Dominèdò. Egli ha detto: noi non possiamo accogliere questo principio della richiesta per condurre direttamente il fondo come giusta causa, perché altrimenti verremmo a pregiudicare il contratto di mezzadria. Io ritengo viceversa che, proprio se vogliamo diffondere il contratto di mezzadria, noi non dobbiamo stabilire per esso una condizione di disfavore rispetto al contratto d'affitto.

Onorevoli colleghi, io non mi preoccupo tanto dei contratti già in vigore, quanto dei contratti dell'avvenire, che la legge che noi facciamo deve avere efficacia soprattutto per il futuro. Se infatti in futuro la persona che abbia la disponibilità del terreno o comunque che possa disporre di questo terreno con un nuovo contratto dovrà entrare in relazione con altri, dovrebbe evidentemente dire che preferirà il contratto di affitto piuttosto che il contratto di mezzadria.

Ora, onorevoli colleghi, è questo che a me dispiace, perché fra il contratto di affitto e il contratto di mezzadria io ritengo più conforme ai nostri principi favorire il contratto di mezzadria piuttosto che il contratto di affitto, perché, mentre il contratto di affitto consente al proprietario di starsene lontano dal fondo, viceversa, con il contratto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

di mezzadria, anche il proprietario è impegnato a partecipare alla conduzione del terreno.

Ritengo quindi sia necessario ammettere, sia pure con tutte quelle cautele che possano ritenersi opportune, che anche la richiesta del terreno per condurlo direttamente debba essere considerata come giusta causa.

Mi si consenta infine, onorevoli colleghi, di far presente che questo mio voto ha anche il fine di andare contro a quella tendenza oggi di moda di svalutare il lavoro intellettuale rispetto a quello manuale. A questa tesi non potrà certamente accedere chi si propone di realizzare la giustizia nel senso vero della parola, facendo affidamento più sull'approvazione della ragione di coloro che mi stanno a giudicare, che non sul sentimento.

L'approvazione della ragione certo è più lenta che non l'approvazione del sentimento, ma proprio sulla ragione fa affidamento quel coraggio e quella impopolarità cui si va incontro quando ciò sia necessario per realizzare la vera giustizia da tutte le parti.

CAPUA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. Voterò a favore dell'emendamento Giacchero, perché, se ne ho ben capito il contenuto, esso tende ad ovviare a due gravi deficienze di cui noi sempre ci lamentiamo: quella dei tecnici e quella dei mezzi. Si dice sempre: noi non abbiamo mezzi, non abbiamo tecnici per la conduzione. Ebbene, questo emendamento, qualora fosse approvato, costituirebbe un incentivo alla formazione di tecnici per l'agricoltura e un incentivo anche per un maggior uso dei mezzi. In questo spirito, unicamente in questo spirito, io voto a favore dell'emendamento Giacchero, che, secondo me, può dare un notevole contributo allo sviluppo dell'agricoltura italiana.

DI VITTORIO. Ci sono tecnici agricoli disoccupati...

CAPUA. Ve ne sono pochi in Italia. Mi pare che abbiamo detto anche che mezzi non ve ne sono, tanto è vero che li pretendiamo dal Governo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Pur riconoscendo il contenuto sostanziale della proposta dell'onorevole Giacchero, dichiaro, anche a nome, credo, della maggioranza...

Una voce al centro. No, no!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. ...di votare contro l'emendamento, il quale implica una questione di più vasta portata di quella che sembra in esso contenuta. Si tratta cioè di consentire al proprietario, che intenda di condurre il fondo direttamente, di riprendere il fondo stesso. Vi è in questo emendamento la limitazione del titolo di studio agrario e quindi della particolare competenza, ma la questione è più vasta. È la questione della ripresa del fondo da parte del proprietario quando lo voglia condurre direttamente.

Abbiamo già respinto in linea di massima questo emendamento, anche proposto da altra parte. Riprenderemo la questione, intendiamo di riprenderla in sede di locazione e di affitto, perché riteniamo che, mentre di fronte all'affittuario si possa e si debba consentire al proprietario che vuole condurre direttamente il fondo, di riprenderlo per condurlo direttamente, in considerazione di quel rispetto al diritto di proprietà che noi tutti intendiamo tutelare, riteniamo, dicevo, che questo non possa essere consentito nei confronti del mezzadro, perché il proprietario il quale ha fondi concessi a mezzadria è già un conduttore diretto del fondo. Noi riteniamo (e in questo non siamo d'accordo con l'altra parte) che la direzione dell'azienda a mezzadria spetti al concedente: se dirige l'azienda, vuol dire che praticamente è un conduttore di azienda.

Non vi è quindi ragione di mutare il sistema di conduzione solo per fare gli interessi propri! D'altra parte, mandar fuori dal fondo il mezzadro, per consentire una conduzione diretta in economia, implica un declassamento del mezzadro, cosa che non vogliamo ammettere.

Questo è nell'interesse della mezzadria, al contrario di quello che pensa l'onorevole Codacci Pisanelli. Per questa ragione la maggioranza del nostro gruppo voterà contro l'emendamento Giacchero.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Io non ho da aggiungere altro, se non rettificare un'inesattezza in cui, forse involontariamente, è incorso l'onorevole presentatore dell'emendamento. Infatti, io ho motivato, a nome della Commissione, il parere contrario all'estensione della giusta causa per la conduzione diretta a tutti i contratti, non già e non mai come motivo indiretto od implicito di disfavore verso l'istituto della mezzadria,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

ma solo riferendomi alle ulteriori ripercussioni di ordine sociale che si potrebbero verificare con la sostituzione di braccianti ai mezzadri. E che la Commissione si ispiri al concetto della ferma difesa di un rapporto associativo, come quello di mezzadria, fondato sulla compartecipazione all'azienda del lavoratore, lo dimostra anche la battaglia sostenuta a favore dell'emendamento già da noi votato, relativamente ai fatti che non consentano la rinnovazione specialmente di un rapporto fiduciario ed associativo come la mezzadria.

Con questo dichiaro che la questione resta aperta sotto il titolo dell'affitto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Confermo di essere contrario all'emendamento, la cui portata gravissima è stata molto chiaramente illustrata dall'onorevole Codacci Pisanelli. L'emendamento sostiene la possibilità di sostituire la conduzione mezzadrile con la conduzione a bracciantato, e credo che nessuno possa desiderare ciò.

Per quanto riguarda gli affitti, la questione rimane aperta e si ripresenterà in sede opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giacchero.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'alinea aggiuntivo proposto dall'onorevole Cornia, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« *Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis) se il locatore o il concedente affidi la conduzione del fondo a una cooperativa di braccianti agricoli legalmente costituita ».*

Non essendo presente l'onorevole Cornia, si intende che lo abbia ritirato.

Passiamo all'alinea *d)* del controprogetto Grifone, che può considerarsi emendamento aggiuntivo all'alinea *d)* del testo della Commissione:

« *d)* che le parti recedano consensualmente dal contratto, o diano luogo ad altro tipo contrattuale. In tali casi il recesso bilaterale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, redatto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali ».

Qual'è in merito il parere della Commissione ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Si tocca, anzitutto, il problema del recesso consensuale, di cui avremo occasione di parlare quando tratteremo il problema della derogabilità alla legge: per cui, non è qui luogo a trattarne.

Si tocca, in secondo luogo, il problema della trasformazione in altro tipo di contratto, e questo è un punto di grave delicatezza, che comunque sarà considerato successivamente, sotto il titolo della mezzadria, onde, analogamente, non è luogo qui a parlarne.

La Commissione esprime, quindi, parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella insiste su questa parte del suo emendamento ?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione:

« *d)* che le parti recedano consensualmente dal contratto, o diano luogo ad altro tipo contrattuale. In tali casi il recesso bilaterale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, redatto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'alinea *d-bis)* del testo della Commissione:

« *d-bis)* se il locatore o il concedente dichiara di voler dare al fondo una diversa definitiva destinazione di carattere non agricolo, limitatamente alla parte del fondo occorrente a tale scopo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'alinea *e)* del testo ministeriale, accettato dalla Commissione:

« *e)* se il mezzadro, il colono parziario, il compartecipante o l'affittuario coltivatore diretto sia proprietario o enfiteuta perpetuo di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della famiglia, e possa ottenere la disponibilità del fondo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

Passiamo agli alinea aggiuntivi proposti dall'onorevole Monticelli, non accettati dalla Commissione né dal Governo:

« Dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

« f) se il locatore o il concedente dichiara di voler per almeno un avvicendamento culturale, condurre direttamente il fondo od affidarne la conduzione diretta al coniuge o ai propri parenti od affini in linea retta sino al secondo grado;

« g) se l'efficienza lavorativa della famiglia colonica sia divenuta sperequata in difetto o in eccesso rispetto alle esigenze di lavorazione del fondo ».

Il primo alinea è assorbito da emendamenti già votati.

Onorevole Monticelli ella mantiene il secondo alinea ?

MONTICELLI. Rinunzio alla prima parte per le ragioni che ella ha accennato; sulla seconda parte non insisto, a seguito della dichiarazione del relatore secondo la quale la questione sarà trattata in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Benvenuti, non accettato dalla Commissione né, in questa sede, dal Governo:

« Al primo comma, dopo la lettera e); aggiungere le seguenti:

« f) qualora il locatore o concedente intenda frazionare i fondi al fine di concederli o affittarli a un maggior numero di mezzadri, coloni, partecipanti o coltivatori diretti;

« g) qualora la disdetta abbia per scopo di far luogo allo scambio con altra famiglia in ordine ad un migliore adeguamento del nucleo familiare alle necessità di mano d'opera dei poteri ».

Onorevole Benvenuti, insiste sul suo emendamento ?

BENVENUTI. No, signor Presidente; accetto il consiglio dell'onorevole ministro e ritiro l'emendamento. Mi propongo di rappresentare la questione quando si discuterà della giusta causa sotto i distinti profili del contratto d'affitto e del contratto di mezzadria. Siccome, poi, la formulazione attuale ha dato luogo a delle inesatte interpretazioni, mi propongo, ripresentando l'emendamento, di cambiarne la formulazione.

Preciso che, nel mio intendimento, le mie proposte escludono ogni estromissione di famiglie: esse dovrebbero assicurare un collocamento migliore alle famiglie più numerose e collocare famiglie nuove che non hanno ancora potuto sistemarsi.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma dell'articolo 2:

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma precedente, l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o partecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede ».

L'onorevole Zanfagnini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d), d-bis) e d-ter) del comma precedente, l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice dovrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o partecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi che provino di essere in buona fede ».

Onorevole Zanfagnini, vi insiste ?

ZANFAGNINI. Insisto su questo emendamento perché, per la verità, le dichiarazioni che l'onorevole relatore ha fatto per respingere l'inciso che costituisce l'innovazione da me proposta al testo della Commissione — precisamente l'inciso che riguarda l'onere della prova — mi sono apparse alquanto gravi.

L'onorevole relatore della Commissione ha detto, infatti, che questo inciso costituirebbe una inversione dell'onere della prova. Mi permetto di dissentire e di richiamare la sua squisita attenzione di giurista e quella della Camera su questo punto: non si tratta di una inversione dell'onere della prova, ma di un chiarimento circa l'onere della prova. Non si tratta, invero, di una inversione perché noi stiamo votando una legge che è evidentemente, nella sua sostanza e nel suo carattere, una legge di ordine pub-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

blico per cui i terzi devono sempre presumersi in mala fede e sono precisamente i terzi che devono provare la loro buona fede se vogliono invocare la disposizione che fa salva, a loro vantaggio, la reintegrazione del fondo, cioè che permette di non ordinare la reintegrazione del fondo.

In sostanza, con questo comma noi abbiamo richiamato un caso di frode della legge: per l'eventualità che il concedente o locatore abbia frodato la legge, cioè si sia valso di uno di quei casi previsti dalla legge come giusta causa senza che ne ricorressero gli estremi — escogitando, o simulando questi casi — noi abbiamo sentito il dovere di introdurre una sanzione contro questa frode della legge ed abbiamo ritenuto di dovere anche ordinare la reintegrazione del fondo a favore del colono, o dell'affittuario sfrattato in frode della legge.

Orbene, a questo punto, di fronte alla elusione di un precetto legislativo, pretendere che sia il mezzadro o il colono a dare la prova della mala fede del terzo che in forza di questa elusione al precetto legislativo si è immesso nel possesso del fondo, mi sembra eccessivo e aberrante dal punto di vista dei principi generali dell'ordine giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, se ella insiste non può svolgere nuovamente l'emendamento.

ZANFAGNINI. Mi rammarico che il mio intervento su questo punto, ispirato all'intento di chiarire un punto che mi sembrava valesse la pena di essere chiarito, a favore dell'affittuario o mezzadro, non abbia sortito il suo effetto.

Perciò mi permetto di invocare di nuovo l'attenzione dell'onorevole relatore della Commissione perchè esamini, se crede, la possibilità di ritornare su questo punto e di accogliere il mio emendamento per quanto riguarda l'onere della prova.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ho ascoltato con interesse le dichiarazioni dell'onorevole Zanfagnini; ma vorrei precisare che, anche penendoci sul terreno del non capovolgimento dei principi dell'onere della prova, bensì della sua semplice precisazione, resta sempre fermo che la sua impostazione si tradurrebbe, in ultima analisi, sia pure entro certi limiti, in una presunzione di frode.

ZANFAGNINI. Di fronte alla legge.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sotto questo profilo, la Commissione

pensa di avere introdotto norme così complesse e sanzioni così rigorose, di carattere creditorio e reale, civile e penale, da indurla a confermare il proprio testo.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non pretendo di fare una lezione di diritto processuale: confermo ciò che ho detto ieri, perchè questa prova di buona fede, in questo caso, mi sembra impossibile. Per questi motivi di carattere tecnico sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Commissione e Governo non hanno accettato neppure l'emendamento Sampietro Giovanni:

« Al secondo comma, alle parole: Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario mezzadro colono o compartecipante nel fondo, semprechè questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede, *sostituire*: Il giudice, su richiesta dell'interessato, ordinerà la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, o colono disdettato, nel fondo.

« Il dichiarante sarà tenuto a liquidare tutti i danni, derivanti da tale reintegrazione, ai terzi in buona fede ».

Onorevole Sampietro, insiste sul suo emendamento?

SAMPIETRO. Vi insisto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, io credo si debba votare prima l'ultimo capoverso dell'alinea c) dell'emendamento Grifone.

PRESIDENTE. Abbiamo rinviato questa parte al momento in cui si discuterà delle sanzioni.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Osservo che negli emendamenti Sampietro e Zanfagnini si parla, appunto, di sanzioni.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, non ho nulla in contrario a che si proceda alla discussione dell'emendamento in parola.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. L'emendamento Grifone, non accettato dalla Commissione nè dal Governo, è il seguente:

« In tal caso, qualora il disdettato non dia effettiva esecuzione all'impegno assunto nella disdetta, o dimostri malafede, il giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

dice ordina la reintegrazione del disdettato, al quale compete inoltre il risarcimento del danno sofferto ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che voteremo a favore dell'emendamento Grifone che ci sembra più preciso.

In sostanza, nel testo della Commissione e nel testo ministeriale si commina una penalità, una sanzione a carico del proprietario inadempiente. in questo senso: per il mezzadro un'annata di prodotto; per l'affittuario due annate di fitto. Così facendo, si restringe il danno in partenza, e ciò mi sembra contro legge e fuori legge.

Noi dobbiamo dare al mezzadro, al colono, o all'affittuario, che siano stati disdettati in mala fede, il risarcimento del danno che ne risulterà. Perché voler restringere questo concetto di risarcimento?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Noi abbiamo già detto: « Oltre il risarcimento del danno... ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Perché codificare una dizione che si presta ad equivoco, invece di una norma più precisa, come « risarcimento del danno in genere da liquidare ecc. »? Se siamo d'accordo che ciò che voi avete previsto deve andare ad aggiungersi al risarcimento del danno, possiamo accogliere l'emendamento Grifone.

Voi volete, in sostanza, che si dia un'annata di prodotto al mezzadro, due annate di fitto all'affittuario, oltre il risarcimento del danno. Ora, a che titolo voi date queste annualità? A titolo di risarcimento del danno?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. A titolo di penalità.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Allora, è una penalità, alla quale segue il risarcimento del danno. Ma che tipo di penalità è? La penale è, in definitiva, un danno; quindi non facciamo un giuoco di parole, perchè o è una pena di carattere penale ed allora ha la sua efficacia, o la penalità è danno, e allora, in pratica, allorché il colono andrà a fare il suo elenco per il risarcimento del danno, il magistrato sottrarrà dall'ammontare del danno... (*Commenti al centro*). È così: ripeto, quando il colono andrà a fare il suo elenco di danni, il magistrato terrà conto di ciò che percepisce come penalità...

Voci al centro. No, no!

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ed allora, se il concetto della Commissione è quello di voler distinta la penalità, oltre il danno, io ritengo che l'articolo che si va a votare debba essere emendato nel senso di chiarire che si tratta di una penalità che è non comprensiva del danno da liquidare. Se accettate l'emendamento che vi propongo, o se siamo d'accordo su questa interpretazione, allora l'articolo può passare; ma se resta così com'è, potrà ingenerarsi una confusione al momento della materiale liquidazione del danno fra ciò che si riscuote per penalità e danno vero e proprio.

Dichiaro, poi, che voteremo l'emendamento Grifone perché contiene l'obbligo della reintegrazione nel fondo, che è la parte sostanziale alla quale noi maggiormente teniamo.

PRESIDENTE. La peculiarità dell'emendamento Grifone è nel punto in cui si afferma la malafede, in quanto la seconda parte si identifica con gli emendamenti Zanfagnini e Sampietro che dicono la stessa cosa.

Quindi, metterò prima in votazione le parole: « o dimostri la malafede » e poi uno dei testi Grifone, Zanfagnini, Sampietro, che praticamente hanno la stessa portata.

Pongo in votazione le parole « o dimostri malafede ».

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione (non senza ricordare che Commissione e Governo hanno accettato su questo problema l'emendamento Gui) la parte comune ai tre emendamenti Zanfagnini Grifone e Sampietro Giovanni e cioè:

« Il giudice dovrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro o colono, o partecipante nel fondo ».

(*Non è approvata*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di proporre di votare per primo, come emendamento sostitutivo parziale al testo della Commissione — beninteso, se l'onorevole Zanfagnini non ha nulla in contrario — le ultime parole del suo emendamento: « che provino di essere in buona fede », in sostituzione delle parole del testo della Commissione: « in buona fede ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo, quindi, in votazione l'ultima parte dell'emendamento Zanfagnini: « che provino di essere in buona

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

fede» in sostituzione del testo della Commissione «in buona fede».

(Non è approvata).

L'ultima parte dell'emendamento Sampietro potrebbe essere votata, comunque, come aggiuntiva: « Il dichiarante sarà tenuto a liquidare tutti i danni, derivanti da tale reintegrazione, ai terzi in buona fede » È d'accordo l'onorevole relatore?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. No, signor Presidente. Secondo me, l'ultimo comma dell'emendamento Sampietro in tanto si potrebbe spiegare, in quanto si ammettesse il diritto di reintegrazione contro i terzi in buona fede. Ed allora, conseguentemente, l'onorevole Sampietro — coerente al proprio punto di vista — propone la liquidazione del danno: cioè a dire, da parte del terzo, diritto creditorio, anziché reale. Ma, essendo caduto il primo emendamento Sampietro, non è il caso di votare alcuna proposta integrativa, la quale si sarebbe retta solo in quanto fosse stata accettata la principale.

D'altra parte, per quanto riguarda la materia del risarcimento dei danni, operano sempre i principi, senza bisogno di norme speciali. Se l'onorevole Sampietro è d'accordo con me, ripeto, essendo caduta la sua proposta principale, non si deve porre in votazione l'altra parte della proposta legata a tale premessa, bensì il testo della Commissione.

SAMPIETRO GIOVANNI. D'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene, dal momento che l'onorevole Sampietro è di questo parere, ancorché io sarei di parere diverso.

Devo, ora, mettere in votazione l'emendamento Gui, accolto dalla Commissione e dal Governo:

« Al secondo comma, sostituire le parole: Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario, mezzadro, colono o partecipante nel fondo, con le parole: L'affittuario, mezzadro, colono o partecipante potrà chiedere al giudice anche la reintegrazione nel fondo ».

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Richiamo molto brevemente l'attenzione della Camera sull'ultima parte del secondo comma del testo della Commissione, consecutiva alla formulazione Gui, con la quale si farebbero sempre salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Siamo di fronte a queste circostanze: il proprietario non avrebbe potuto non rin-

novare il contratto di affitto, di mezzadria, ecc.; non lo rinnova, unicamente perché simula un determinato fatto: l'affittuario o il mezzadro esce dal fondo e si accorge che il contegno del proprietario è stato contrario al disposto di questa legge. Si dice allora: per il fatto illecito del proprietario, l'affittuario, o il mezzadro, indebitamente estromesso dal fondo, può essere compensato mediante il risarcimento dei danni e mediante la quota in più prevista nel testo della Commissione.

Ora, bisogna osservare che questa quota in più ed il risarcimento dei danni non potranno mai, in realtà, indennizzare in pieno l'affittuario od il mezzadro dei danni derivanti dall'arbitrio contro di lui commesso, perché se questo affittuario o mezzadro non fosse stato oggetto di questo arbitrio da parte del proprietario sarebbe rimasto sul fondo parecchi anni, mentre invece, una volta estromesso dal fondo, egli viene esposto all'eventualità di non trovare nemmeno una sistemazione. Quindi, il risarcimento dei danni non compensa appieno i diritti lesi dell'affittuario, o mezzadro.

Si dice: ma costui avrà diritto ad essere reintegrato nel fondo finché con tale circostanza non si venga a ledere l'interesse del terzo in buona fede.

Indubbiamente, bisogna riconoscere lo interesse del terzo in buona fede, ma colui che deve riconoscere questo interesse e deve far fronte ai doveri che derivano dall'interesse del terzo in buona fede non deve essere — come in realtà avviene, o come dovrebbe avvenire secondo l'emendamento sottoposto alla nostra approvazione — il mezzadro o affittuario che è stato indebitamente allontanato e che, affinché siano salvaguardati gli interessi dei terzi in buona fede, non può tornare sul fondo, ma deve essere l'autore del fatto illecito cioè il proprietario, il quale deve essere tenuto al risarcimento dei danni anche nei confronti del terzo in buona fede. Insomma, in seguito all'azione illecita del proprietario, se vi è un terzo in buona fede, i danneggiati saranno due: il mezzadro, o colono, indebitamente estromesso dal fondo ed il terzo in buona fede e quindi il proprietario deve risarcire i danni ad entrambi. Sarebbe sommamente ingiusto che il danno riportato dal terzo in buona fede per l'azione illecita del proprietario debba essere risarcito — come in pratica avverrebbe — dal mezzadro, od affittuario, che è stato indebitamente estromesso dal fondo e che sul fondo non può più tornare.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Secondo i principî, è il proprietario che deve indennizzare il terzo in buona fede...

SEJNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Cavallari, la questione che ella solleva è già assorbita: abbiamo votato due volte su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, non è più possibile riaprire la discussione. Comunque, poiché ella ha giustamente considerato il comma nel suo complesso, è opportuno parlo in votazione per intero, nel nuovo testo base derivante dalla accettazione da parte della Commissione dell'emendamento Gui:

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma precedente, l'affittuario mezzadro colono o partecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e partecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. L'affittuario, mezzadro, colono o partecipante potrà chiedere al giudice anche la reintegrazione nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede ».

Pongo in votazione questo comma.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Zanfagnini, accolto dalla Commissione e dal Governo:

« La buona fede non può essere mai invocata dal parente od affine del locatore o concedente di cui alla lettera d) ».

(È approvato).

L'articolo 2, in seguito alle votazioni effettuate, risulta, salvo coordinamento, del seguente tenore:

« Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e in quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e partecipazione, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine di contratto, da parte del locatore o del concedente, è ammessa nei casi seguenti:

a) se vi sia inadempimento contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti;

b) se l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante abbia commesso fatti di tale rilievo da non consentire, per il loro carattere, la rinnovazione del rapporto;

c) se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria del fondo, preventivamente approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura;

d) se il locatore o il concedente dichiara di voler coltivare direttamente il fondo per un periodo pari al ciclo di rotazione colturale previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero affidare tale coltivazione diretta al coniuge o a propri parenti ed affini sino al secondo grado o, in caso di premorienza del fratello, al di lui figlio, sempreché il locatore o il concedente non sia già proprietario conduttore di altro fondo e il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo;

d-bis) se il locatore o il concedente dichiara di voler dare al fondo una diversa definitiva destinazione di carattere non agricolo, limitatamente alla parte del fondo occorrente a tale scopo;

e) se il mezzadro, il colono parziario, il partecipante o l'affittuario coltivatore diretto sia proprietario o enfiteuta perpetuo di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della famiglia, e possa ottenere la disponibilità del fondo stesso.

Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma precedente, l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e partecipazione, alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. L'affittuario, mezzadro, colono o partecipante potrà chiedere al giudice anche la reintegrazione nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede.

La buona fede non può essere mai invocata dal parente od affine del locatore o concedente di cui alla lettera d) ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Grifone, Capalozza, Miceli, Gullo e Sansone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 2-II:

« In caso di morte dell'affittuario diretto coltivatore, del mezzadro o del colono, il con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

tratto si trasferisce alla famiglia coltivatrice, che designerà il proprio rappresentante.

Gli articoli 1650, 1653, 2158, 2159, 2168, 2179, 2180 del codice civile sono soppressi».

CAPALOZZA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. L'articolo 2-II concreta, a nostro avviso, un corollario necessario dei nuovi criteri che presiedono alla materia, in particolare dei nuovi criteri che presiedono alla durata dei contratti agrari e al concetto della giusta causa. Infatti l'articolo 1650 del codice civile, per quanto riguarda l'affitto, l'articolo 2158 per quanto riguarda la mezzadria, l'articolo 2168 per quanto riguarda la colonia parziaria, l'articolo 2179 per quanto riguarda la soccida, disciplinano il caso di morte dell'affittuario e del contadino, sia esso mezzadro, sia esso colono parziario, sia esso soccidario, e stabiliscono, nel caso dell'affitto, che la morte dell'affittuario dà la facoltà al proprietario o al locatore di sostituirsi all'affittuario nella coltivazione, salvo il diritto di rivalersi sul raccolto delle spese erogate e, nel caso della mezzadria, della colonia parziaria e della soccida, che la morte del mezzadro, del colono, del soccidario mantiene in vita il contratto per l'anno in corso, con quelle regole particolari che io non ho il bisogno di ripetere, anche perché la maggior parte dei colleghi conosce assai meglio di me le disposizioni del codice civile. Ma noi, oltretutto di queste norme, chiediamo la soppressione dell'articolo 1653, il quale consente la sostituzione del locatore all'affittuario, perché riteniamo che vi sia in questo caso una indebita interferenza, una fonte quanto mai pericolosa di contestazioni e di controversie giudiziarie, un incentivo all'avvelenamento dei rapporti fra le parti contraenti.

La nostra richiesta, contenuta nell'articolo aggiuntivo, discende dalla nuova regolamentazione della stabilità sul fondo di questi lavoratori della terra, quale è sancita nel testo legislativo in esame.

Il codice civile spesso considera *ex lege* ad anno certi contratti agrari, mentre è evidente che, in seguito alla nuova regolamentazione, non si può più fare riferimento alla durata annuale: per l'articolo 1, infatti, che è stato già approvato, la durata dei contratti di affitto e di quelli associativi di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione non può essere inferiore al ciclo di rotazione culturale normale nella zona.

Ora, poiché questo ciclo di rotazione è sempre superiore all'anno, come si possono mantenere in vigore delle norme del codice civile, che sono incardinate su una durata annuale?

E lo stesso ragionamento vale anche per la continuazione del rapporto per l'anno agrario successivo, allorché la morte del colono avvenga negli ultimi quattro mesi: non si deve più fare richiamo all'anno successivo, bensì all'intero periodo di rotazione culturale successivo.

Una discriminazione potrebbe essere richiesta da qualche acuto giurista che sieda al banco della Commissione o, comunque, in quest'aula, quanto alla soccida, di cui ho parlato in relazione all'articolo 2179. Senonché, debbo osservare subito come anche la soccida è indubbiamente una forma di compartecipazione agraria, perché la soccida è compresa fra le imprese agricole (Libro V, Capo II) ed anche perché l'articolo 2187 la definisce una forma di associazione agraria. All'articolo 2187, il codice dice: « Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi »: e la sezione IV concerne, appunto, la trattazione della soccida.

Altre osservazioni da farsi sono queste: alcuni degli articoli di cui noi chiediamo la soppressione, e precisamente, se non vado errato, l'articolo 2159, il riferimento all'articolo 2159 contenuto nell'articolo 2169 (che non abbiamo compreso nella elencazione, ma che va incluso implicitamente nel nostro emendamento aggiuntivo) e l'articolo 2180, concernono casi particolari di giusta causa, previsti dal codice, per i contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di soccida.

Ora, se è vero, come è vero, che le norme predette prevedono ipotesi di giusta causa di risoluzione, che si aggiungono alla risoluzione contrattuale ordinaria disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non è chi non veda come, in seguito alla nuova, organica regolamentazione della giusta causa, ai sensi dell'articolo 2 del testo della Commissione che stiamo discutendo, non ci sia più ragione di far riferimento, comunque, a quei casi di giusta causa particolare di cui il codice parla, al di fuori della risoluzione contrattuale ordinaria prevista dagli articoli che poc'anzi ho ricordato.

Credo che su questo punto di vista non possa esservi un'opposizione di carattere sostanziale da parte dei colleghi di qualunque

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

parte della Camera e voglio sperare che non ve ne sia neppure da parte dei colleghi della Commissione.

Unica eccezione che io immagino possa essere avanzata è la seguente: il codice civile è un complesso legislativo che va rispettato, anche se delle leggi speciali abbiano a derogarvi; e poiché noi facciamo una legge speciale, che, per principio generale del diritto, deroga alle leggi generali, non c'è ragione di modificare il codice.

Ma, colleghi della maggioranza, tale argomento non si sostiene, se è vero che, modificando con questa legge speciale dei rapporti già regolati dal codice civile, e fondandoli su basi nuove, voi siate guidati da intendimenti e da criteri di continuità e di certezza; e si sostiene solo se nel momento stesso di varare la presente legge già così modesta nella sua portata, già così timida nel suo indirizzo progressivo, voi coltivate la riserva mentale di farla rientrare nelle rotte tradizionali e conservatrici del codice civile.

Proprio ieri, se non erro, durante la discussione sul presente disegno di legge, durante i dibattiti che sono avvenuti fra questi e quei settori della Camera, durante lo scambio di parole e di frasi vivaci, ho colto alcune voci, alcune espressioni poco rassicuranti da parte dei colleghi della maggioranza: e mi è rimasta impressa un'interruzione del collega Fumagalli, che esclamava: « Il codice civile non si tocca! ».

Io voglio rispondere all'onorevole Fumagalli che il codice civile si deve toccare, perché esso — come tutti i codici — non rappresenta se non la condensazione dei rapporti di interessi, la stabilizzazione della risultante di un urto di forze, in un determinato momento storico. Ora, se oggi le cose sono cambiate perché diversi sono i rapporti di interessi e di forze, ma soprattutto perché c'è una Carta costituzione che impone delle riforme strutturali e vuole che la Repubblica sia fondata sul lavoro; se, come ci dice l'onorevole ministro, attraverso questa legge si vuole fare il primo passo (molto incerto, secondo noi) verso la riforma agraria, è evidente che le norme che stiamo elaborando devono essere altrettanto valide, cogenti, imperative, durature che le norme del codice civile. Che cosa sono le « novelle » rispetto ai codici? Le « novelle » sono delle leggi che modificano i codici, cioè che adattano i codici alle mutate condizioni della convivenza civile e sociale. Ve ne sono molti esempi nella storia del diritto, che è inutile che io

vi ricordi: dalle « novelle » imperiali rispetto all'antico *corpus* del giure romano sino a quelle dei giorni nostri.

Per tali motivi, noi insistiamo nell'articolo aggiuntivo e ne chiediamo l'approvazione ai colleghi di tutte le parti della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Nei contratti di affitto ad affittuario conduttore, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine contratto, da parte del locatore, è ammessa nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), dell'articolo precedente e nei seguenti altri casi:

e) se il locatore dichiara di voler condurre direttamente il fondo per un periodo pari al ciclo di rotazione colturale previsto dall'articolo 1 o, in mancanza di rotazione, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero affidare tale conduzione diretta ai coniugi o ai propri parenti ed affini sino al secondo grado, o in caso di premorienza del fratello al di lui figlio, sempreché il beneficiario della disdetta non sia proprietario conduttore di altro fondo e dimostri di avere la capacità ed i mezzi per condurre;

f) se il locatore dichiara di voler locare il fondo ad una cooperativa di lavoratori o ad affittuari coltivatori diretti o concederlo in mezzadria;

g) se l'affittuario conduttore sia già affittuario conduttore o proprietario conduttore di altro fondo.

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui alle lettere c), d), d-bis), e), f) del comma precedente, l'affittuario ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari al doppio dell'ultima annata del canone di affitto ».

GUI. Vi rinunzio, signor Presidente.

MICELI. Lo faccio mio, sopprimendo le lettere e) e g); ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Grifone e Miceli?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Quanto all'emendamento Grifone, Capalozza ed altri, debbo osservare che il tema importante da lui svolto ha già attirato l'attento esame della Commissione, la quale ha dedicato ad esso due articoli, in cui — si vedrà se bene o male, a seconda di quanto la Camera riterrà opportuno di decidere — è precisamente riveduto il sistema del codice civile. Comunque, tale materia deve essere evidentemente definita sotto il titolo dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

rispettivi contratti speciali ai quali si riferisce il problema. Problema che non è suscettibile di soluzioni uniformi per la mezzadria, dove vi è la famiglia colonica come soggetto del contratto, e per l'affitto, dove non vi è la famiglia colonica come soggetto del contratto.

Prego quindi l'onorevole presentatore di rendersi conto che il problema troverà la sua debita sede nell'esame, rispettivamente, degli articoli 7, secondo comma, per la mezzadria e 24 per l'affitto.

Quanto all'emendamento Gui, parzialmente fatto proprio dall'onorevole Miceli, con riserva di esaminarlo nel merito, faccio una analoga osservazione di competenza, poiché il problema sarà a sua volta contemplato, se del caso, sotto il titolo dell'affitto, con norma speciale per l'affitto stesso, mentre ora stiamo ultimando il titolo delle « Disposizioni generali ».

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella accetta la proposta della Commissione?

CAPALOZZA. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli?

MICELI. Accetto anch'io. Faccio però presente che è bensì vero che negli articoli 7 e 24 sono previste le norme in caso di morte del reggitore della famiglia colonica e del affittuario; tuttavia non esiste un articolo analogo per la colonia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni e interpellanze.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero che i militari italiani già detenuti nel penitenziario di Procida per ordine delle autorità militari inglesi, e scarcerati nel luglio scorso ed affidati alla Croce rossa italiana debbano ora ritornare nel penitenziario; e ciò malgrado il tassativo impegno assunto dal Governo all'atto della scarcerazione, ed a dispetto di ogni principio di umanità, di equità e di giustizia.

(910)

« ROBERTI, RUSSO PEREZ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere nella imminente assegnazione della linea aerea Roma-New York, mentre plaudono a tale iniziativa, se intenda assegnare tale linea ad una Società risultante dalla concentrazione di tutte quelle nazionali a capitale italiano, oppure se esistano impegni diretti ad attribuire tale

linea ad altra società diversamente costituita, il che potrebbe nuocere alla economia nazionale.

(911) « MASTINO, GESUMINO, MAXIA, PETRUCCI, BONTADE MARGHERITA, BORSSELLINO, CHIEFFI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga giusto e doveroso, a seguito delle particolari distruzioni belliche subite dall'intera provincia di Frosinone ed in considerazione dei bilanci deficitari di quasi tutti i comuni interessati, promuovere un disegno di legge che preveda la concessione dell'intero contributo da parte del suo dicastero per l'impianto telefonico nei 63 comuni della stessa provincia, di cui alla precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta.

(912)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza del reiterato rifiuto opposto dalla società I.T.A.S. di Cosenza — anche dopo le precise disposizioni ministeriali comunicate da oltre un mese tramite l'Ispettorato compartimentale di Catanzaro — a disimpegnare il servizio automobilistico nei giorni festivi e di domenica sulla linea Cosenza-Aiello Calabro; e per sapere altresì quale provvedimento intenda adottare perché senz'altri indugi venga disposta l'immediata effettuazione del servizio che interessa i cittadini di dieci centri abitati.

(913)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere per quali motivi ai comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano (Littoria) non si è ancora cominciato il pagamento dei danni di guerra subiti a causa delle truppe di colore a differenza dei comuni finitimi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1576)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali, fino ad oggi, non ancora si dà esecuzione alla legge n. 40 del 14 febbraio 1949 che sancisce miglioramenti economici a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato, e se non ritenga opportuno rimuovere ogni ostacolo onde andare incontro con ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

sollecitudine alla giusta attesa della categoria interessata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1577)

« IMPERIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere in base a quali criteri di diritto e di fatto l'Amministrazione finanziaria dello Stato notifica avvisi di pagamento a persone nella loro qualità di ex Presidenti di C.L.N. per atti compiuti dai Comitati stessi nel periodo successivo alla Liberazione, sembrando all'interrogante privo di fondamento, anche giuridico, la procedura *de qua*, che parrebbe intesa a stabilire il principio inammissibile di una responsabilità personale dei Presidenti di C.L.N. per atti compiuti dai Comitati in quanto tali.

« In ogni caso l'interrogante chiede di sapere se l'onorevole Ministro intenda riesaminare la materia, dando disposizioni a che, nel frattempo, vengano sospese tutte le procedure in corso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1578)

« COPPI ALESSANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in attesa della riforma della previdenza sociale, non ritenga necessario proporre la concessione a tutti i pensionati dell'I.N.P.S. — che sono i più sacrificati della sacrificata categoria dei vecchi lavoratori — di una gratifica natalizia pari almeno ad una mensilità di pensione, da corrispondersi entro il 20 dicembre. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1579) « DI VITTORIO, BERGAMONTI, VENEGONI, STELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre d'urgenza, ed in ogni caso prima del 15 gennaio 1950, un rinvio della chiamata alle armi dei giovani universitari della classe 1923, eventualmente anche sotto forma di licenza illimitata, in attesa della decisione del Consiglio di Stato in esito ai ricorsi n. 1587 del 1948 e n. 373 del 1949.

« Si soggiunge che l'assorbimento di tali giovani nel servizio militare, li toglie da una sistemazione faticosamente raggiunta nella vita civile e crea un disagio notevole nell'orientamento professionale di questi giovani, a scapito del rendimento e dell'apporto

che essi sono chiamati a fornire all'organizzazione sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1580)

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga legittima ed indifferibile la richiesta del comune di Mandatoriccio di avere al più presto il collegamento telefonico; tanto più necessario a causa del completo isolamento cui detto comune è costretto durante i mesi invernali per l'interruzione totale dell'unica strada comunale, parzialmente praticabile anche nei mesi di buona stagione; e per sapere quali disposizioni si intendano impartire per la sollecita eliminazione dell'attuale stato di cose. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1581)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno dotare lo scalo ferroviario di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, di un piano di carico, che si rende ormai indispensabile per l'affluenza sul suddetto scalo d'importanti quantitativi di merci, che restano attualmente lungo tempo giacenti in stazione per la lamentata mancanza del piano di carico richiesto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1582)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ha notizia delle condizioni del comune di Mandatoriccio (in provincia di Cosenza) che attende ancora, nonostante le ripetute promesse fatte da tutti i governi, l'esecuzione di un breve tronco di strada — progettato sin dal 1919 ed incluso nel 1925 fra i lavori urgenti ed indilazionabili — il quale allacci Mandatoriccio alla nazionale 108 Silana di Cariati. Tale tronco stradale è di vitale importanza per il comune — costretto nei mesi invernali al più completo isolamento a causa dell'interruzione dell'unica strada comunale — ed interessa nello stesso tempo i comuni di San Giovanni in Fiore, Savelli, Bochigliero, Campana, Scala Coeli, i quali potrebbero finalmente accedere alla litoranea Jonica.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali disposizioni si intendano dare agli uffici periferici per la sollecita presa in considerazione delle richieste più volte fatte a tale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

riguardo dalla popolazione di Mandatoriccio
(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1583)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di eliminare con urgenza le condizioni caotiche in cui si sono venuti a trovare molti circoli didattici di Napoli e provincia, perché privi dei rispettivi direttori.

« Si sa che i decreti di trasferimento, pronti da vari mesi, attendono solo la firma del Ministro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1584)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, se non intenda di ripristinare con urgenza nell'anno accademico 1948-49 la sessione febbraio-marzo per gli esami universitari e tranquillizzare gli studenti togliendo ogni motivo di agitazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1585)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire di urgenza con senso di umana solidarietà presso la competente Direzione generale servizi pensioni non di guerra perché la stessa provveda subito ad emettere il certificato di pensione di guerra all'ex marinaio del Battaglione San Marco Turchiarulo Berardino di Carmine, classe 1920, matricola 6975, appartenente al Compagnone Brindisi, gravemente ammalato di tubercolosi polmonare bilaterale e riconosciuto tale per superinvalidità aggravata da causa di guerra ed al quale la Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto ha proposto l'assegnazione della prima categoria per anni due, più assegno di superinvalidità (tabella E lettera g).

« La presente si è resa necessaria dal ritardo, ormai usuale, con cui si risolvono casi di assegnazione di pensione a ex combattenti in disgraziatissime condizioni economiche e gravemente ammalati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1586)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ravvisi necessario ed urgente aumentare di almeno due unità il numero dei magistrati assegnati al tribunale di Frosinone.

« È noto ai competenti uffici l'enorme mole di lavoro, che svolge il predetto tribunale, al quale, peraltro, è assegnato un numero di magistrati inferiore a quello destinato a tribunali limitrofi, sottoposti a minor lavoro.

« Tale provvedimento s'impone nell'interesse della stessa amministrazione della giustizia e per evidenti ragioni di equità nei confronti di quei benemeriti magistrati, costretti ad un lavoro di gran lunga superiore al normale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1587)

« DE PALMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali ragioni si oppongono alla immediata emanazione del regolamento della legge 29 aprile 1949, n. 264, rimasta fin'oggi priva di efficacia, mentre nelle terre del Mezzogiorno d'Italia e delle Isole la disoccupazione nel campo dell'agricoltura assume aspetti drammatici come gli avvenimenti di questi giorni dimostrano.

« Gli interroganti rilevano, in proposito che per l'articolo 32, lettera a), della legge predetta l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è stato esteso ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie di salariati fissi e braccianti agricoli;

che l'articolo 33 della medesima prescrive l'obbligo della predetta assicurazione con effetto dal giorno di entrata in vigore della legge;

che tutte le modalità relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e le modalità e formalità per la riscossione dei contributi vengono demandate al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 33;

che risulta essere già stato chiesto il parere al Comitato centrale per l'assicurazione contro la disoccupazione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1588)

« TUDISCO, TURNATURI, PIGNATONE, NICOTRA MARIA, VIGO, GUERRIERI EMANUELE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, sui criteri che hanno, finora, ispirato l'atteggiamento del Governo nei riguardi della Regione sarda. Ciò, particolarmente in relazione all'impugnativa della legge regionale n. 3, emanata in data 3 novembre 1949, ed alla elaborazione delle norme di attuazione dello sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

tuto regionale, che appaiono intesi, nei motivi fondamentali, alla menomazione delle norme statutarie. E per conoscere, altresì il pensiero del Governo sulla paralisi determinata, per i conflitti già insorti, fra Governo centrale e Regione, nella funzionalità della regione, dalla inesistenza della Corte costituzionale che dovrebbe decidere sulla impugnativa di incostituzionalità delle leggi regionali, determinando effetti, per più aspetti, deleteri, nella delicata fase iniziale della realizzazione autonomista.

(237)

« MELIS, BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere, in relazione alle notizie apparse recentemente sulla stampa, quale sistemazione si intende dare ai servizi centrali e periferici dell'Alimentazione, tenendo nel dovuto conto la necessità di assicurare una sia pur minima, ma indispensabile autonomia ai servizi stessi.

« Ciò in considerazione della opportunità che, così come avviene presso i paesi esteri di alto tenore sociale, sia svolta una efficiente indipendente politica alimentare destinata ad elevare il tenore di vita delle classi meno abbienti.

« Nel contempo chiede di conoscere quale liquidazione il Governo intenda riconoscere al personale che, assunto con particolare trattamento economico e non potendo essere utilizzato presso altre amministrazioni con lo stesso trattamento, intenda rassegnare le dimissioni dall'impiego.

(238)

« SAGGIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se hanno fondamento le voci di corruzione, riguardanti numerosi funzionari della sezione di Lecce del Genio civile e dello stesso dirigente di detto ufficio;

per sapere se risponde al vero che sarebbe stata condotta un'inchiesta in proposito, ed in caso positivo, quali elementi sono stati accertati.

« Nell'eventualità, infine, che fossero state accertate responsabilità penali, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati.

(239)

« CALASSO GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — in maniera più precisa e dettagliata di quanto sia stato fatto con la risposta data nella seduta del 25 novembre alla precedente interrogazione su analoga materia — i risultati della inchiesta eseguita presso l'ufficio del Genio civile di Lecce fin dall'aprile ultimo scorso; i provvedimenti disciplinari adottati verso tutti i responsabili ed, infine, se non ritenga opportuno tenere informata ampiamente, attraverso la tribuna parlamentare, la opinione pubblica particolarmente allarmata per questo scandaloso episodio, determinato dalle cattive azioni commesse da dirigenti e funzionari del Genio civile, sezione di Lecce, in danno dello Stato e della collettività.

(240)

« GUADALUPI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominèdò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI